



PIANO URBANISTICO COMUNALE

LEGGI 17.8.1942 N.1150, D.M. 2.4.1968 N. 1444 LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.11.2004 N.16

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5 DEL 4.8.2011

Elaborato
VAS
01

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 13, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, Art. 47, Legge Urbanistica Regione Campania n. 16/2004

- Rapporto Ambientale -

Tomo
3

PROF. ARCH. LORETO COLOMBO (CAPOGRUPPO)

DOTT. ARCH. ROMANO BERNASCONI

DOTT. ARCH. FABRIZIA BERNASCONI

DOTT. ARCH. CRISTOFORO PACELLA

STUDIO GEOLOGICO: GAROFALO&PARTNERS

DOTT. GEOL. SALVATORE MESSINEO

STUDIO AGRONOMOICO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DOTT. AGR. FABIO SORRENTINO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DOTT. ING. MASSIMO SOMMA

COLLABORATORI PER L'INFORMATIZZAZIONE E GIS

DOTT. ARCH. CRISTIANO MAURIELLO

DOTT. ING. MASSIMILIANO PEPE

DOTT. ING. TERESA CASSANO

IL SINDACO
DANIELE MILANO

IL R.U.P.
DOTT. ARCH. GIUSEPPE CASO

Data
Aprile
2018

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Incidenza (Procedura integrata)

per il PUC del Comune di Amalfi (SA)

Rapporto Ambientale

Tomo III

Redattori della Valutazione Ambientale Strategica:

Prof. Arch. Loreto Colombo (Capogruppo)

Dott. Arch. Romano Bernasconi

Dott. Arch. Fabrizia Bernasconi

Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

***"Il presente documento è stato elaborato sul modello predisposto dalla
Provincia di Salerno"***

INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

| TOMO 1 | |
|---|--------------------------------|
| La finalità e la struttura del rapporto ambientale | p.3 |
| PARTE I – Il contesto normativo e la metodologia adottata | |
| Gli obiettivi e il ruolo del PUC nella L.R. Campania n. 16/2004 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PUC di Amalfi Il percorso di condivisione attivato | P. 6 p. 9 p. 25 |
| TOMO 2 | |
| PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi | |
| 1. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi | p. 109 |
| 1.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc | P. 109 |
| 1.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi | P. 237 |
| TOMO 3 | |
| 2. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale | |
| 2.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale | p. 262 |
| 2.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale | p. 271 |
| 3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc | |
| 3.1 Descrizione dello stato dell'ambiente | p.274 |
| 3.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano | p. 275 |
| 3.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente | p. 377 p. 377 |
| 4. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente | p. 378 |
| 5. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione | p. 382 |
| 6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie | |
| 6.1 La scelta delle alternative individuate | p. 384 |
| 6.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste | p. 388 |
| 7. Misure per il monitoraggio | |
| 7.1 Misure previste in merito al monitoraggio | p. 389 |
| 7.2 Gli indicatori | p. 390 |
| TOMO 4 | |
| 8. Valutazione d'Incidenza | p. 404 |

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Incidenza (Procedura integrata)

per il PUC del Comune di Amalfi (SA)

Rapporto Ambientale

Tomo III

Redattori della Valutazione Ambientale Strategica:

Prof. Arch. Loreto Colombo (Capogruppo)

Dott. Arch. Romano Bernasconi

Dott. Arch. Fabrizia Bernasconi

Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

***"Il presente documento è stato elaborato sul modello predisposto dalla
Provincia di Salerno"***

INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

| TOMO 1 | |
|---|--------------------------------|
| La finalità e la struttura del rapporto ambientale | p.3 |
| PARTE I – Il contesto normativo e la metodologia adottata | |
| Gli obiettivi e il ruolo del PUC nella L.R. Campania n. 16/2004 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PUC di Amalfi Il percorso di condivisione attivato | P. 6 p. 9 p. 25 |
| TOMO 2 | |
| PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi | |
| 1. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi | p. 109 |
| 1.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc | P. 109 |
| 1.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi | P. 237 |
| TOMO 3 | |
| 2. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale | |
| 2.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale | p. 262 |
| 2.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale | p. 271 |
| 3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc | |
| 3.1 Descrizione dello stato dell'ambiente | p.274 |
| 3.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano | p. 275 |
| 3.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente | p. 377 p. 377 |
| 4. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente | p. 378 |
| 5. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione | p. 382 |
| 6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie | |
| 6.1 La scelta delle alternative individuate | p. 384 |
| 6.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste | p. 388 |
| 7. Misure per il monitoraggio | |
| 7.1 Misure previste in merito al monitoraggio | p. 389 |
| 7.2 Gli indicatori | p. 390 |
| TOMO 4 | |
| 8. Valutazione d'Incidenza | p. 404 |

PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

2.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Gli "obiettivi di protezione ambientale" sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

*Con riferimento alla **componente Salute umana***

Documenti di riferimento

- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998
- Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338
- Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10
- Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza
- Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania
- Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009"
- Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo"
- Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblico sul BURC n. 65 del 28.09.2010

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|---|
| Sa1 | Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti |
| Sa4 | Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria |

*Con riferimento alla **componente Suolo***

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo" COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 "Censimento fenomeni franosi"
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni"
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 – "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003"
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 "Norme in materia di difesa del suolo"
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|---|
| Su1 | Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli |
| Su2 | Prevenire e gestire il rischio sismico, idrogeologico, la desertificazione, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile |
| Su3 | Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole |
| Su4 | Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale |

*Con riferimento alla **componente Acqua***

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Goteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole"
- Direttiva 91/271/CEE "Acque reflue"
- Direttiva 96/61/CEE "IPPC"
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania "Ciclo integrato delle acque"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|---|
| Ac1 | Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati |
| Ac2 | Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future |
| Ac3 | Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque |

*Con riferimento alla **componente Atmosfera e Cambiamenti climatici***

Documenti di riferimento

Aria

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
- Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d'Azione per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il miglioramento dell'efficienza energetica
- Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)
- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
- Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura
- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
- Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
- Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
- Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
- Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
- Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
- Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
- Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM2,52
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - *L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%*
- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei

programmi

- Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
- D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
- D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa-, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
- Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
- Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera
- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati" e "Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria in Campania"
- Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
- Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"
- Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"
- Piano d'azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005
- Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21°secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007
- Piano d'azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni. dei gas serra"
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"
- Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 "Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"

- Legge 120/2002 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"
- Legge 239/04 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- Legge n.316 del 30/12/2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
- Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici – Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti (GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti

- generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni *B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004*

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
- Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
- Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
- Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
- Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
- D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
- D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
- D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
- D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
- Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
- Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98
- Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici" (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|---|
| Ar1 | Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra |
| Ar2 | Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink) |
| Ar3 | Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili |
| Ar4 | Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico |
| Ar5 | Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno |
| Ar6 | Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente |

Con riferimento alla **componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette**

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
- COM(2006) 216 *halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond.*
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell'1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|----|--|
| B1 | Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio) |
| B2 | Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie |
| B3 | Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali |
| B4 | Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive |
| B5 | Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche |
| B6 | Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche |
| B7 | Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali |
| B8 | Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi |

Con riferimento alla **componente Rifiuti e Bonifiche**

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- Decreto Legislativo n.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|---|
| RB1 | Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti |
| RB2 | Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma |
| RB3 | Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia) |

*Con riferimento alla **componente Paesaggio e Beni Culturali***

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
- Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
- "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n. 1698/2005);
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007–2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008
- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione" alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|--|
| PB1 | Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano |
| PB2 | Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali |

| | |
|-----|--|
| PB3 | Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici |
| PB4 | Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate |
| PB5 | Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione |
| PB6 | Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti. |

*Con riferimento alla **componente Ambiente Urbano***

Documenti di riferimento

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

| | |
|-----|--|
| AU1 | Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale |
| AU2 | Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica |

L'Ambiente Urbano, data la complessa articolazione, ha numerosi ulteriori obiettivi di natura ambientale, riferibili a componenti quali:

- qualità dell'aria ed inquinamento atmosferico;
- inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- gestione dei rifiuti;
- gestione della rete idrica;
- sistema dei trasporti e della mobilità.

Pertanto, per l'individuazione di tali obiettivi, nonché dei relativi documenti di riferimento, si rimanda alle schede delle singole componenti ambientali sopra riportate.

2.2 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Una volta giunti ad una ricostruzione esaustiva per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, etc.) degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si è proceduto a valutare le interazioni tra gli "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello normativo" e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc, al fine di verificare le "azioni con effetti significativi" e le "azioni senza effetti significativi".

Tale valutazione è stata effettuata rapportando gli obiettivi del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione di una matrice ad hoc, seguendo lo schema che segue.

| Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano | | |
|--|-----|---|
| Popolazione e Salute umana | Sa1 | Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti |
| | Sa2 | Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria |
| Suolo | Su1 | Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli |
| | Su2 | Prevenire e gestire il rischio sismico, idrogeologico e la desertificazione, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile |
| | Su3 | Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole |
| | Su4 | Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale |
| Acqua | Ac1 | Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati |
| | Ac2 | Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future |
| | Ac3 | Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque |
| Atmosfera e Cambiamenti climatici | Ar1 | Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra |
| | Ar2 | Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink) |
| | Ar3 | Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili |
| | Ar4 | Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico |
| | Ar5 | Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno |
| | Ar6 | Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente |
| Biodiversità ed Aree Naturali | B1 | Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio) |
| | B2 | Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie |

| | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| Protette | B3 | Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali |
| | B4 | Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive |
| | B5 | Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche |
| | B6 | Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche |
| | B7 | Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali |
| | B8 | Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi |
| Paesaggio e beni culturali | PB1 | Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano |
| | PB2 | Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali |
| | PB3 | Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici |
| | PB4 | Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate |
| | PB5 | Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione |
| | PB6 | Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti. |
| Rifiuti e bonifiche | RB1 | Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti |
| | RB2 | Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma |
| | RB3 | Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia) |
| Ambiente urbano | AU1 | Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale |
| | AU2 | Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica |

Tabella 20. Obiettivi di sostenibilità ambientale

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

| Simbolo | Giudizio | Criterio |
|---------|--------------|--|
| + | Coerente | L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato |
| - | Incoerente | L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato |
| = | Indifferente | Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obiettivi messi a confronto |

| Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----------------|-----|---|---|
| Obiettivi di piano | Popolazione e Salute umana | | Suolo | | | | Acqua | | | Atmosfera e Cambiamenti climatici | | | | | | Biodiversità ed Aree Naturali Protette | | | | | | | | Paesaggio e beni culturali | | | | | | Rifiuti e bonifiche | | | Ambiente urbano | | | |
| | SA1 | SA2 | SU1 | SU2 | SU3 | SU4 | AC1 | AC2 | AC3 | AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | AR6 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | PB1 | PB2 | PB3 | PB4 | PB5 | PB6 | Rb1 | Rb2 | Rb3 | Au2 | Au3 | | |
| Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + |
| Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | + | + | | |
| Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | + | + | | |
| Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | + | + | | |
| Scongurare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati. | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |

Tabella 21. Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del PUC e gli Obiettivi di sostenibilità ambientale dettati a livello europeo

3. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

3.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, sono state considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate dagli effetti del piano.

In particolare è stato ricostruito, in base agli elementi a disposizione, un quadro dello stato dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:

risorse ambientali primarie:

- *aria*
- *risorse idriche*
- *suolo e sottosuolo*
- *ecosistemi e paesaggio*

infrastrutture:

- *modelli insediativi*
- *mobilità*

attività antropiche:

- *agricoltura*
- *industria e commercio*
- *turismo*

fattori di interferenza:

- *rumore*
- *energia*
- *rifiuti*

Per ognuna delle sopraelencate componenti si è proceduto con:

- l'analisi del quadro normativo;
- la descrizione dello stato;
- la valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;
- l'esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate.

3.1.1 Descrizione del settore "Risorse ambientali primarie"

La componente "risorse ambientali primarie", declinata nei temi ambientali *aria*, *risorsa idrica*, *suolo e sottosuolo*, *ecosistemi e paesaggio*, è strutturante, caratterizzante e qualificante per territorio di Amalfi.

Le componenti costitutive sono le componenti idrogeomorfologiche (incisioni, principali vie di deflusso delle acque superficiali, valloni, sorgenti) e vegetali (boschi, aree agricole urbane e peri-urbane, aree agricole e ornamentali, aree a verde attrezzato senza permeabilità in profondità, aree sportive scoperte, giardini pertinenziali e non prevalentemente a verde ornamentale, spazi aperti pertinenziali e non prevalentemente

impermeabili, parchi, giardini e spazi aperti attrezzati pubblici, filari alberati, alberature isolate) che, integrandosi, sovrapponendosi e interagendo tra di loro e con le reti, restituiscono il reale funzionamento del sistema.

Tema ambientale "Aria" - Atmosfera e Cambiamenti Climatici –

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i> | Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. |
| Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>Concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i> | La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale. |
| Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>Concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i> | La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). |
| Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>Relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i> | Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020. |
| Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>Relativa all'ozono nell'aria</i> | Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso |
| Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>Relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i> | La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas. |

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i> | La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano. |
| D.M. del 12/11/92 <i>Criteria generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i> | Il decreto ha lo scopo di dettare Criteria generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria. |
| D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti</i> | Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane. |

| | |
|--|---|
| <i>atmosferici nelle aree urbane.</i> | |
| D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i> | Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione. |
| Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i> | Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. |
| D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i> | Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE. |
| D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i> | Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. |
| Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i> | Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120. |

Non sono stati forniti allo scrivente dati significativi sulle emissioni in atmosfera effettuate sul territorio comunale di Amalfi.

Le sostanze nocive immesse nell'atmosfera provocano effetti tossici acuti a breve termine o cronici a medio e lungo termine, alterano il clima terrestre rendendo malsana la cosiddetta biosfera. Le sorgenti di inquinamento si distinguono sia in naturali che antropiche: le attività umane hanno spesso effetti a lungo termine meno prevedibili e possono generare modificazioni irreversibili. L'inquinamento atmosferico dipende dalla natura, dall'entità e dalla distribuzione delle emissioni, ma caratterizzanti risultano le peculiarità orografiche e meteorologiche della zona considerata. La conoscenza di questi elementi è indispensabile ai fini della gestione, in termini di programmazione e pianificazione della tutela, del risanamento e del miglioramento della qualità dell'aria.

Ad oggi qualche informazione viene fornita dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta

relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene).

Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).

La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene. Per l'ozono dovrà essere effettuata la valutazione definitiva e la redazione di piani e programmi entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004. Specifiche misure di piano sono previste per tali attività.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:

- IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;
- IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;
- IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;
- IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;
- IT0605 Zona di osservazione;
- IT0606 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di Amalfi entro la cosiddetta **zona di mantenimento (IT0606)**, non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione.

Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli:

- Livello Massimo Desiderabile (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo;
- Livello Massimo Accettabile (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali;
- Livello Massimo Tollerabile (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione.

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.

Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di:

- conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniacca;
- conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;
- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;
- contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Le **misure individuate nel piano per le zone di mantenimento** (IT0606), valide in ambito regionale, sono:

- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario;
- Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;
- Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni;
- Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale;
- Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas;
- Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti;
- Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili;
- Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale;
- Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno;
- Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SO_x, NO_x, CO, COV, CO₂, PM₁₀);

- Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta;
- Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale;
- Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria;
- Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda;
- Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolfatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;
- Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale).

La maggior parte di esse si riferiscono ad un orizzonte temporale di medio termine, fatta eccezione per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi, riferito al breve termine, e all'incentivazione di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione, riferita ad un orizzonte di lungo termine.




Immagine 6. Zonizzazione del territorio regionale

Per la componente "Aria" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|--------------------------|---|-------|---|-------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Emissioni | Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale) | R | Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione). | ★★ | I | 2003 | ☹️ |
| Qualità dell'aria | Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria | R | Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici | ★★ | I, R | 2001, 2002, 2003 | ☹️ |

Tabella n. 22 - Indicatori ISPRA (Aria)

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

| | Punteggio Qualità dell'informazione | Somma valori |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| ★★★ | ALTA | Da 4 a 6 |
| ★★ | MEDIA | Da 7 a 9 |
| ★ | BASSA | Da 10 a 12 |

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

| | |
|--|--|
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti |
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati |
|  | tutti gli altri casi |

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

| Tema | Nome Indicatore | DPSIR | Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale | Stato | Trend |
|-------------|---|-------|---|---|-------|
| Aria | Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di zolfo (SO ₂) | S | Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002 |  | ↑ |
| | Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di azoto (NO ₂) | S | Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002 |  | → |
| | Numero di superamenti dei limiti normativi per il monossido di carbonio (CO) | S | Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002 |  | → |
| | Numero di superamenti dei limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS) | S | Sostituire la misura di PTS con quella del PM ₁₀ in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002 |  | ↑ |
| | Numero di superamenti dei limiti normativi per l'ozono troposferico (O ₃) | S | Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94 |  | → |
| | Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie | I | Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico |  | → |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse | R | Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata |  | ↑ |
| Cambiamenti climatici | Emissioni di CO2 | P | Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto) |  | ↓ |
| | Emissioni di CH4 | P | Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto) |  | → |
| | Emissioni di N2O | P | Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto) |  | → |
| | Temperatura media dell'aria | S | Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali |  | ↓ |
| | Eventi pluviometrici intensi | S | Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi |  | ↓ |
| | Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra | R | Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili |  | ↑ |

Tabella 23. Indicatori Arpac (Aria)

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

| | |
|---|--------------|
|  | buono |
|  | indifferente |
|  | critico |

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

| | |
|---|---|
| ↑ | in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi) |
| → | indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi) |
| ↓ | in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi) |

Tema ambientale "Risorse Idriche"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i> | La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione. |
| Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i> | Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici. |

NORMATIVA COMUNITARIA

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i> | La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri. |
| Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i> | La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali). |
| Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i> | La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i> . In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati. Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere |

| | |
|--|---|
| | <p>mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.</p> |
| <p>Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p> | <p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p> |
| <p>Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</p> | <p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p> |
| <p>DIRETTIVA 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</p> | <p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee</p> |

NORMATIVA NAZIONALE

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i> | Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui. |
| RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i> | Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale. |
| Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i> | La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo qualitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico. |
| D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i> | Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma. |
| Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i> | La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a |

| | |
|--|--|
| | <p>capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.</p> |
| <p>D. Lgs 372/99 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</p> | <p>Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).</p> |
| <p>D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i></p> | <p>Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.</p> |
| <p>DM 18 settembre 2002 "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</p> | <p>Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione).</p> <p>Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.</p> |
| <p>DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</p> | <p>Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p> |
| <p>D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte</i></p> | <p>Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale -</p> |

| | |
|---|---|
| <p>III</p> | <p>con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.</p> |
| <p>D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p> | <p>Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.</p> <p>Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.</p> |

NORMATIVA REGIONALE:

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i></p> | <p>Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza.</p> |
| <p>Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i></p> | <p>La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.</p> |
| <p>DGR 700/2003</p> <p><i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i></p> | <p>La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.</p> |
| <p>Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i></p> | <p>L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.</p> |

L'Acqua

Non sono stati forniti dati allo scrivente su consumi e controlli per le acque sia superficiali che sotterranee.

Di seguito si riportano alcuni dati circa l'impiantistica fornita dall'ATO Sele n. 4 presenti nel Piano d'Ambito.

| Denominazione schema | Codice gestore | Cod. opera | Denominazione | Q media derivata (l/s) | Volume annuo (m³/anno) | Clor | Anno costr. n. e | Anno entrata in esercizio | Prof. l. (m) | Diametro (mm) | Funzionalità | Num. pozzi | Quota bocca pozzo (mslm) | livello statico (m) | livello min (m) | livello max (m) | Conserv. opere civili | Conserv. opere elettr. | Recinz. | Potenza pompe Kw impianto | Consumo Kw anno (medio) | Rispetto requisiti di salvaguardia |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------|------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ACQUEDOTTO DI AGEROLA | G3000 | P0004 | POZZO CONSORZIO | 10 | 105120 | no | 1993 | 1994 | -230 | 200 | sufficiente | 1 | 645 | -28 | -230 | -28 | sufficiente | sufficiente | si | | | si |
| ACQUEDOTTO DI AGEROLA | G2003 | | POZZO Fiobana | 10 | 105120 | | 2000 | 2000 | 120 | | sufficiente | 1 | 640 | | | | buono | buono | si | | | |
| ACQUEDOTTO DI AGEROLA | G2003 | | POZZO TRAFORO | 10 | 105120 | | 2000 | | 130 | | sufficiente | 1 | 620 | | | | buono | buono | si | | | |
| ACQUEDOTTO DI AGEROLA | G2003 | | POZZO MEGLINO | 8 | 84096 | | | 2002 | 150 | | sufficiente | 1 | 680 | | | | buono | buono | si | | | |
| ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | P0301 | POZZO | 18 | 567648 | | 1982 | 1982 | 80 | 125 | sufficiente | 1 | 60 | | | | insufficiente | buono | no | | | |
| ACQUEDOTTO DI ATRANI | G0011 | P0001 | POZZO ACQUABONA | 3 | 94608 | | | 1900 | | | sufficiente | | 100 | | | | sufficiente | sufficiente | si | | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0004 | POZZO LOCALITA' ANTESSANO N° 1 | 16,7 | 263328 | no | | | 120 | 300 | buono | 1 | 200 | | | | buono | buono | | 45 | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0006 | POZZO LOCALITA' ORIGNANO | 20 | 315360 | | | | 150 | 300 | buono | 1 | 242 | | | | buono | buono | | 45 | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0005 | POZZO LOCALITA' FUMO | 8 | 126144 | no | | | 130 | 300 | sufficiente | 1 | 225 | | | | sufficiente | sufficiente | | 22 | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0003 | POZZO LOCALITA' S. SALVATORE | 15 | 473040 | no | | | 180 | 250 | buono | 1 | 215 | | | | buono | buono | | 45 | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0002 | POZZO LOCALITA' CARRITI N° 2 | 8,3 | 261744 | no | | | 140 | 250 | buono | 1 | 199 | | | | buono | buono | | 22 | | |
| ACQUEDOTTO DI BARONISSI | G0013 | P0001 | POZZO LOCALITA' CARRITI N° 1 | 5 | 157860 | no | | | 115 | 310 | buono | 1 | 199 | | | | buono | buono | | 15 | | |
| ACQUEDOTTO DI BATTIPAGLIA | G2001 | P0008 | POZZO N° 8 PARCO DELLE MAGNOLIE | 9 | 283824 | si | 1945 | 1945 | | | buono | 1 | 70 | | | | sufficiente | sufficiente | | | | |

Tabella n. 24 – Dati tecnici sui pozzi

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Denominazione opera | Schema di appartenenza | | Nodo di valle | | Dati tecnici | | | Anno | | | In eserc. | |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | | | | codice | denominazione | Codice gestore | Codice opera | Denominazione opera | Materiale prevalente | Tipologia costruttiva | Capacità (mc) | Inizio costruzione | Fine costruzione | | Entrata in esercizio |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC016 | VASCA DI CARICO CROCE | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | G2002 | AD108 | | cemento armato | interrato | 5000 | | | | si |
| G2003 | AGEROLA | AC002 | SERBATOIO (PRINCIPALE FIUBANA) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | | | | cemento armato | interrato | 800 | 1947 | 1950 | 1950 | si |
| G2003 | AMALFI | AC301 | SERBATOIO (LOCALITA' DI TOVERE BASSO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 50 | | 1980 | 1980 | si |
| G2003 | AMALFI | AC302 | SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA BASSO) | AQ008 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 75 | | 1975 | 1980 | si |
| G2003 | AMALFI | AC303 | SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA ALTO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 130 | | 1980 | 1980 | no |
| G2003 | AMALFI | AC304 | SERBATOIO (LOCALITA' PASTENA) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 75 | | 1980 | 1980 | no |
| G2003 | AMALFI | AC305 | SERBATOIO (LOCALITA' LONE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 75 | | 1980 | 1980 | si |
| G2003 | AMALFI | AC306 | SERBATOIO (LOCALITA' FERRIERE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 1600 | | 1950 | 1950 | si |
| G2003 | AMALFI | AC307 | SERBATOIO (LOCALITA' PASTINO BASSO) | AQ008 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 1800 | | 1978 | 1980 | si |
| G2003 | AMALFI | AC308 | SERBATOIO (LOCALITA' POGEROLA) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 220 | | 1980 | 1980 | si |
| G2003 | AMALFI | AC309 | SERBATOIO (LOCALITA' TOVERE ALTO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | G2003 | D0001 | RETE DI DISTRIBUZIONE | muratura | interrato | 25 | | 1980 | 1980 | no |

Tabella n. 25 – Caratteristiche dei serbatoi

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Denominazione opera | Schema di appartenenza | | Stato di conservazione | | Funzionalità | VASCHE | Quota s.l.m. |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | codice | denominazione | Opere civili | Opere elettr. | | | |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC001 | CROCE, CAVA DE' TIRRENI | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 448 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC003 | URBAN CONSORZIO | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 220 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC004 | ALTO CASTELLO | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 140 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC005 | CERNICCHIARA | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 130 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC006 | BASSO CASTELLO | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 90 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC007 | ALTO TORRIONE | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 138 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC008 | SALA ABBAGNANO | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 175 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC009 | CASTALIA CASA MANZO | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 180 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC010 | BASSO TORRIONE | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | | | | | 90 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC011 | ALTO DI PASTENA | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 130 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC012 | BASSO DI PASTENA | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | | | | | 90 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC013 | GIOVI PIEGOLELLE | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 330 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC015 | FUORNI S. ANDREA | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 112 |
| G2002 | SALERNO SISTEMI SPA | AC016 | VASCA DI CARICO CROCE | AQ001 | ACQUEDOTTO DI SALERNO | buona | | | | 345 |
| G2003 | AGEROLA | AC002 | SERBATOIO (PRINCIPALE FIUBANA) | AQ001 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | sufficiente | | sufficiente | | |
| G2003 | AMALFI | AC301 | SERBATOIO (LOCALITA' DI TOVERE BASSO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | scarso | scarso | buono | | |
| G2003 | AMALFI | AC302 | SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA BASSO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | buono | buono | | |
| G2003 | AMALFI | AC303 | SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA ALTO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | scarso | scarso | nulla | | |
| G2003 | AMALFI | AC304 | SERBATOIO (LOCALITA' PASTENA) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | scarso | scarso | nulla | | |
| G2003 | AMALFI | AC305 | SERBATOIO (LOCALITA' LONE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | mediocre | sufficiente | buono | | |
| G2003 | AMALFI | AC306 | SERBATOIO (LOCALITA' FERRIERE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | sufficiente | scarso | sufficiente | | |
| G2003 | AMALFI | AC307 | SERBATOIO (LOCALITA' PASTINO BASSO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | buono | sufficiente | | |
| G2003 | AMALFI | AC308 | SERBATOIO (LOCALITA' POGEROLA) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | buono | buono | | |
| G2003 | AMALFI | AC309 | SERBATOIO (LOCALITA' TOVERE ALTO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | pessimo | pessimo | nulla | | |

Tabella n. 26 – Caratteristiche dei serbatoi

| Codice gestore | Codice opera | Denominazione | Anno | | | Tipo di utilizzo | Conservaz. Opere | | Funzionalità | Qmed sollevata l/s | Qmax sollevata l/s | Volume sollevato mc/anno | Dislivello geodetico m | Potenza totale impianto kw | Potenza di esercizio Kw | Ore di funzionamento al giorno | N° pompe in esercizio | N° pompe di riserva |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Inizio costruzione | Fine costruzione | Entrata in esercizio | | Civili | Elettrom. | | | | | | | | | | |
| G2001 | PG008 | IMP.RILANCIO.COIN.SUD | 2000 | 2000 | 2000 | fermo | sufficiente | sufficiente | buono | - | - | - | - | 10 | | | | |
| G2001 | PG009 | IMP.RILANCIO.OTTATI | 2001 | 2001 | 2001 | fermo | buono | buono | buono | - | - | - | - | 30 | | | | |
| G2002 | PG001 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2002 | PG002 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2002 | PG003 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2002 | PG004 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2002 | PG005 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2002 | PG006 | SALERNO SISTEMI SPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG001 | MONTECORVINO ROVELLA | 1982 | 1982 | 1982 | fermo | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG001 | ASIIA - IACONTI | 1979 | 1981 | 1983 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 15 | 22 | 473040 | 30 | 32 | | 18 | 1 | 1 |
| G2003 | PG002 | ASIIA - CESINOLA | | 1981 | 1983 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 75 | 80 | 2365200 | 60 | 138 | | 24 | 2 | 1 |
| G2003 | PG003 | ASIIA - CROCE | | | | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 5 | 7 | 157680 | 30 | 17,6 | | 20 | 2 | nz. Alter |
| G2003 | PG004 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG005 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG006 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG007 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG008 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG009 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG010 | ASIIA | | | | | | | | | | 646488 | | 37 | | | | |
| G2003 | PG011 | ASIIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G2003 | PG012 | SOLLEVAMENTO CANNILLO | 1992 | 1992 | 1992 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 0,17 | 0,3 | | 52 | 7,5 | 12 | | | |
| G2003 | PG013 | GALLERIA - AGEROLA | 1981 | 1983 | 1983 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | | 70 | 30 | | | | |
| G2003 | PG014 | AGEROLA | 1976 | 1977 | 1977 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 14 | 28 | 441904 | 120 | 132 | | | | |
| G2003 | PG015 | VIETRI SUL MARE | 1973 | 1974 | 1974 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 35 | 35 | 1103760 | 10 | | | | | |
| G2003 | PG016 | VIETRI SUL MARE | 1979 | 1974 | 1974 | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | 8 | 10 | 262288 | 170 | | | | | |
| G2003 | PG300 | AMALFI | 1990 | 1990 | 1990 | 16 h/g | buono | buono | buono | 7 | 15 | | 250 | 70 | | | | |

Tabella n. 27 – Caratteristiche degli impianti di sollevamento

| codice gestore | codice rete | Gestore | Comune servito | Nome rete | Età delle condotte | stato di conservazione | cod ges | cod ope | (Età-Cons.) % sulla lunghezza | Diametro (mm) | Materiale | (Diametro-Mater.) % sulla lunghezza | lunghezza totale Km |
|----------------|-------------|------------------------|----------------|--|--------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| G2002 | D0046 | Salerno Sistemi S.p.A. | Salerno | FUZZO DI CARPELLE | | | | | | | | | |
| G2002 | D0047 | Salerno Sistemi S.p.A. | Salerno | VIA SICHELGAITA | | | | | | | | | |
| G2002 | D0048 | Salerno Sistemi S.p.A. | Salerno | RIIONE CANALONE | | | | | | | | | |
| G2003 | D0005 | Agerola | Agerola | RETE DI DISTRIBUZIONE (LOCOLI E FAIPO) | 1960-70 | SCARSO | G0002 | D0001 | 100 | DN 80 | ACCIAIO | 18 | 6 |
| G2003 | D0005 | | | | | | G0002 | D0001 | | DN 80 | GHISA | 3 | |
| G2003 | D0005 | | | | | | G0002 | D0001 | | DN 100 | ACCIAIO | 32 | |
| G2003 | D0005 | | | | | | G0002 | D0001 | | DN 80 | ACCIAIO | 47 | |
| G2003 | D0006 | Agerola | Agerola | RETE DI DISTRIBUZIONE (TRAFORO E RADICOSA) | 1960-70 | SCARSO | G0002 | D0002 | 100 | DN 100 | ACCIAIO | 48 | 7 |
| G2003 | D0006 | | | | | | G0002 | D0002 | | DN 80 | GHISA | 9 | |
| G2003 | D0006 | | | | | | G0002 | D0002 | | DN 125 | ACCIAIO | 43 | |
| G2003 | D0007 | Agerola | Agerola | RETE DI DISTRIBUZIONE (PIANILLO) | > 1990 | SCARSO | G0002 | D0003 | 20 | DN 15 | GHISA | 1 | 14,275 |
| G2003 | D0007 | | | | 1960-90 | SUFFICIENTE | G0002 | D0003 | 80 | DN 80 | ACCIAIO | 14 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 65 | ACCIAIO | 6 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 60 | ACCIAIO | 9 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 50 | ACCIAIO | 4 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 150 | ACCIAIO | 3 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 32 | GHISA | 16 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 25 | GHISA | 16 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 20 | GHISA | 4 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 250 | ACCIAIO | 2 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 200 | ACCIAIO | 7 | |
| G2003 | D0007 | | | | | | G0002 | D0003 | | DN 175 | ACCIAIO | 18 | |
| G2003 | D0004 | Agerola | Agerola | RETE DI DISTRIBUZIONE (AGEROLA BASSA) | 1970-80 | SUFFICIENTE | G0002 | D0004 | 80 | DN 25 | GHISA | 13 | 5,75 |
| G2003 | D0004 | | | | 1960-90 | SCARSO | G0002 | D0004 | 20 | DN 32 | GHISA | 26 | |
| G2003 | D0004 | | | | | | G0002 | D0004 | | DN 50 | GHISA | 4 | |
| G2003 | D0004 | | | | | | G0002 | D0004 | | DN 150 | ACCIAIO | 23 | |
| G2003 | D0004 | | | | | | G0002 | D0004 | | DN 250 | ACCIAIO | 4 | |
| G2003 | D0004 | | | | | | G0002 | D0004 | | DN 175 | ACCIAIO | 30 | |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | RETE DI DISTRIBUZIONE (AMALFI) | 1960-70 | SUFFICIENTE | G0007 | D0001 | 100 | DN 125 | ACCIAIO | | 8,3 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 200 | ACCIAIO | | 1 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 175 | ACCIAIO | | 1,4 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 150 | ACCIAIO | | 3 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 100 | ACCIAIO | | 4 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 150 | GHISA | | 4 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 175 | GHISA | | 1,3 |
| G2003 | D0301 | Amalfi | Amalfi | | | | G0007 | D0001 | | DN 80 | ACCIAIO | | 4 |
| G2003 | D000X | ASIIA | Baronissi | RETE DI DISTRIBUZIONE (BARONISSI) | | | | | | DN 250 | GHISA | 25 | 31 |
| G2003 | | | | | | | | | | DN 150 | GHISA | 20 | |

Tabella n. 28 – Caratteristiche delle reti di distribuzione

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Comune servito | Denominazione rete | fittizia | codges | codope | Età | Stato di conservazione | (Età-Cons.) % sulla lunghezza | Lunghezza totale (Km) |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|---|----------|--------|--------|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G0001 | Acerno | FM001 | Acerno | RETE FOGNARIA DI ACERNO | | G0001 | FM001 | 1970-80 | SCARSO | 50 | 9,6 |
| G0001 | | FM001 | | | | G0001 | FM001 | 1980-90 | SUFFICIENTE | 50 | |
| G0003 | Agropoli | FM001 | Agropoli | RETE FOGNARIA DI S.MARCO | | G0003 | FM001 | 1950-70 | BUONO | 5 | 11 |
| G0003 | | FM001 | | | | G0003 | FM001 | 1980-90 | BUONO | 25 | |
| G0003 | | FM001 | | | | G0003 | FM001 | 1970-80 | BUONO | 70 | |
| G0003 | Agropoli | FM002 | Agropoli | RETE FOGNARIA DI MADONNA DEL CARMINE FUONTI-FRASCINELLO | | G0003 | FM002 | 1950-70 | BUONO | 5 | 7,5 |
| G0003 | | FM002 | | | | G0003 | FM002 | 1970-80 | BUONO | 70 | |
| G0003 | | FM002 | | | | G0003 | FM002 | 1980-90 | BUONO | 25 | |
| G0003 | Agropoli | FM003 | Agropoli | RETE FOGNARIA DI MUOIO TRENTOVA | | G0003 | FM003 | 1960 | | | 11,5 |
| G0003 | | FM003 | | | | G0003 | FM003 | 1970 | | | |
| G0003 | | FM003 | | | | G0003 | FM003 | 1980 | | | |
| G0003 | Agropoli | FM004 | Agropoli | RETE FOGNARIA CENTRO | | G0003 | FM004 | 1960 | | | 7 |
| G0003 | | FM004 | | | | G0003 | FM004 | 1970 | | | |
| G0003 | | FM004 | | | | G0003 | FM004 | 1980 | | | |
| G0004 | Albanella | FM001 | Albanella | RETE FOGNARIA DI ALBANELLA | | G0004 | FM001 | <1950 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM001 | | | | G0004 | FM001 | 1950-70 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM001 | | | | G0004 | FM001 | 1970-80 | BUONO | 40 | |
| G0004 | | FM001 | | | | G0004 | FM001 | 1980-90 | BUONO | 10 | |
| G0004 | Albanella | FM002 | Albanella | RETE FOGNARIA DI ALBANELLA | | G0004 | FM002 | <1950 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM002 | | | | G0004 | FM002 | 1950-70 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM002 | | | | G0004 | FM002 | 1970-80 | BUONO | 40 | |
| G0004 | | FM002 | | | | G0004 | FM002 | 1980-90 | BUONO | 10 | |
| G0004 | Albanella | FM003 | Albanella | RETE FOGNARIA DI ALBANELLA | | G0004 | FM003 | <1950 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM003 | | | | G0004 | FM003 | 1980-90 | BUONO | 10 | |
| G0004 | | FM003 | | | | G0004 | FM003 | 1950-70 | SUFFICIENTE | 25 | |
| G0004 | | FM003 | | | | G0004 | FM003 | 1970-80 | BUONO | 40 | |
| G0004 | Albanella | FM004 | Albanella | RETE FOGNARIA DI MATINELLA | | | | | | | |
| G0005 | Alfano | FM600 | Alfano | RETE FOGNARIA DI ALFANO | | G0005 | FM600 | | | | 2,5 |
| G0006 | Altavilla Silentina | FM001 | Altavilla Silentina | RETE FOGNARIA LOCALITA' CAPOLUOGO | | G0006 | FM001 | 1980-90 | SUFFICIENTE | 20 | |
| G0006 | | FM001 | | | | G0006 | FM001 | 1970-80 | SUFFICIENTE | 80 | |
| G0006 | Altavilla Silentina | FM002 | Altavilla Silentina | RETE FOGNARIA LOCALITA' CARILLIA | | G0006 | FM002 | 1980-90 | SUFFICIENTE | 20 | |
| G0006 | | FM002 | | | | G0006 | FM002 | 1970-80 | SUFFICIENTE | 80 | |
| G0006 | Altavilla Silentina | FM003 | Altavilla Silentina | RETE FOGNARIA LOCALITA' CERRELLI | | | | | | | |
| G0006 | | FM003 | | | | | | | | | |
| G0006 | Altavilla Silentina | FM004 | Altavilla Silentina | RETE FOGNARIA LOCALITA' CERROCIURO | | | | | | | |
| G0006 | | FM004 | | | | | | | | | |
| G0007 | Amalfi | FM001 | Amalfi | RETE FOGNARIA DI AMALFI | | G0007 | FM001 | 1950-70 | INSUFFICIENTE | 100 | 26 |

Tabella n. 29 – Reti fognarie. Età e stato di conservazione

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Denominazione opera | Nome comune | Inizio costruzione | Fine costruzione | Entrata in esercizio | In esercizio | Utilizzo | Conservazione opere civili | Conservazione opere elettrom. | Funzionalità | Q media (l/s) | Q progetto | Q max (l/s) | Dislivello geodetico | Potenza totale (KW) | Volume sollevato (m3/anno) |
|----------------|-------------------------------|--------------|--|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| G2003 | COMUNE DI AGEROLA | SL001 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN LAZZARO | AGEROLA | 1999 | 1999 | 1999 | si | continuo | buono | buono | buono | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 15780 |
| G0003 | AGROPOLI | SL001 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO HOTEL DARSENA | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | insufficiente | | | 10 | 9 | 6 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL002 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTINE | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | 5 | 9 | 15 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL003 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOLOFRONE | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | insufficiente | | | 8 | 5 | 3 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL004 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GALLO | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | insufficiente | | | 8 | 25 | 15 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL005 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCIOGLIERA TORRE S. MARCO | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | insufficiente | | | 6 | 10 | 15 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL006 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO TRENTOVA | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | 5 | 33 | 15 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL007 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO HOTEL MARE "LIQUAMI" | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | 35 | 17 | 27 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL008 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PORTO | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | 25 | 50 | 30 | |
| G0003 | AGROPOLI | SL009 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FORTINO | AGROPOLI | 1970 | | | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | 5 | 43 | 15 | |
| G0006 | COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA | SL201 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' CERRELLI | ALTAVILLA SILENTINA | 1998 | 1998 | 1998 | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | | | | |
| G2003 | COMUNE DI AMALFI | SL301 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' PORTO | AMALFI | 1970 | 1970 | 1970 | si | continuo | sufficiente | mediocre | sufficiente | | | | | | |
| G2003 | COMUNE DI AMALFI | SL302 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' PORTO (INTERMEDIO) | AMALFI | 1970 | 1970 | 1970 | si | continuo | sufficiente | mediocre | sufficiente | | | | | | |
| G2003 | COMUNE DI AMALFI | SL303 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' POSEROLA | AMALFI | 1976 | 1976 | 1976 | si | continuo | sufficiente | mediocre | sufficiente | | | | | | |
| G2003 | COMUNE DI AMALFI | SL301 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' VETTICA | AMALFI | 1970 | 1970 | 1970 | si | continuo | sufficiente | sufficiente | sufficiente | | | | | | |

Tabella n. 30 – Sollevamenti fognari. Dati tecnici

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Nome | Nome comune | Località | Utenza | Valori di progetto ab. eq. Totali | Inizio costruz. | Fine costruz. | Entrata in esercizio | Attualmente in esercizio | Conservazione e opere civili | Conservazione opere elettrom. | Funzionalità | Recinzione |
|----------------|------------------|--------------|---|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| G0001 | COMUNE DI ACERNO | DE001 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACERNO | ACERNO | ACQUA MAURA | civile (abitanti) | 5000 | 1980 | 1982 | 1982 | si | scarso | scarso | peggiore | si |
| G2003 | ASIIA | DE002 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AGEROLA | AGEROLA | VIA PONTE | totale (abitanti equivalenti) | 12000 | 1968 | 1994 | 1994 | si | sufficiente | scarso | insufficiente | parziale |
| G0003 | AGROPOLI | DE001 | DI AGROPOLI LOCALITA' TAVERNE | AGROPOLI | VIA TAVERNE | totale (abitanti equivalenti) | 35000 | 1973 | 1974 | 1974 | si | sufficiente | sufficiente | buono | si |
| G0004 | ALBANELLA | DE001 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' VIA DEI FOSSI | ALBANELLA | VIA DEI FOSSI | civile (abitanti) | 1600 | 1985 | | | si | buono | buono | buono | si |
| G0004 | ALBANELLA | DE002 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' MATINELLA | ALBANELLA | MATINELLA | civile (abitanti) | 3100 | | | | no | sufficiente | | | no |
| G0006 | COMUNE DI ALFANO | DE600 | IMP. DEPURAZIONE | ALFANO | BISTRA CURA | civile (abitanti) | 1300 | 1982 | 1982 | 1982 | si | sufficiente | sufficiente | sufficiente | si |
| G2003 | ASIIA | DE301 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AMALFI | AMALFI | GALLERIA | civile (abitanti) | 11000 | | | 1980 | si | sufficiente | sufficiente | sufficiente | si |
| G0008 | AQUARA | DE001 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AQUARA | AQUARA | PONTANA DELLE NOCI | totale (abitanti equivalenti) | 2500 | 1980 | 1985 | | no | sufficiente | | cattivo | si |

Tabella n. 31 – Impianti di depurazione

| Codice gestore | Gestore | Codice opera | Denominazione opera | Codice schema | Nome schema | Funzionalità | Lunghezza | Materiale | % materiale | Età | % età | Conservazione opere civili | % conservazione | Diametro | lunghezza materiale |
|----------------|---------|--------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------|-------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| G2003 | AGEROLA | AD162 | ADDUTTRICE (SORGENTE MATASSA) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | | | | | successivo al 1990 | 20 | | | DN 100 | |
| G2003 | AGEROLA | AD163 | ADDUTTRICE (VIA DELLE SORGENTI) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | insufficiente | 0,225 | acciaio | 100 | 1950 - 1970 | 100 | sufficiente | 100 | DN 150 | 0,225 |
| G2003 | AGEROLA | AD164 | ADDUTTRICE (TRA LE RETI D0003 E D0001) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | sufficiente | 0,25 | acciaio | 100 | 1950 - 1970 | 100 | sufficiente | 100 | DN 50 | 0,25 |
| G2003 | AGEROLA | AD165 | ADDUTTRICE (GALLERIA PALOMBELLE) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | buono | 1 | acciaio | 100 | 1980 - 1990 | 100 | buono | 100 | DN 150 | 1 |
| G2003 | AGEROLA | AD166 | ADDUTTRICE (SORGENTE FIOBANA) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | sufficiente | 0,8 | acciaio | 100 | 1980 - 1990 | 100 | sufficiente | 100 | DN 125 | 0,8 |
| G2003 | AGEROLA | AD167 | ADDUTTRICE (SORGENTI TOBIANACLERIO - GENTILE - AL SERBATOIO FIOBANA) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | insufficiente | 0,95 | acciaio | 8 | 1950 - 1970 | 100 | insufficiente | 100 | DN 150 | 0,87 |
| G2003 | AGEROLA | AD167 | ADDUTTRICE | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | | | acciaio | 52 | | | | | DN 125 | 0,08 |
| G2003 | AGEROLA | AD168 | ADDUTTRICE (SORGENTI TOBIA) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | sufficiente | 0,1 | acciaio | 100 | 1950 - 1970 | 100 | insufficiente | 100 | DN 100 | 0,1 |
| G2003 | AGEROLA | AD169 | ADDUTTRICE (SERBATOIO MACERENEICE ALLA RETE D0004) | AQ005 | ACQUEDOTTO DI AGEROLA | sufficiente | 0,3 | acciaio | 100 | | | sufficiente | 100 | DN 150 | 0,3 |
| G2003 | ASIIA | AD300 | ADDUTTRICE (PALAIA-FERRIERE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | 4,2 | cemento amianto | 100 | 1930 | 100 | sufficiente | 100 | DN 100 | 4,2 |
| G2003 | ASIIA | AD301 | ADDUTTRICE (CERASO-TOVERE ALTO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | 14 | acciaio | 100 | 1940 | 100 | sufficiente | 100 | DN 150 | 14 |
| G2003 | ASIIA | AD302 | ADDUTTRICE (AUSINO-FERRIERE) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | 1 | acciaio | 100 | 1978 | 100 | sufficiente | 100 | DN 100 | 1 |
| G2003 | ASIIA | AD303 | ADDUTTRICE (AUSINO-BASSO PASTINO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | 0,6 | acciaio | 100 | 1984 | 100 | sufficiente | 100 | DN 125 | 0,6 |
| G2003 | ASIIA | AD304 | ADDUTTRICE (AUSINO-VETTICA BASSO) | AQ006 | ACQUEDOTTO DI AMALFI | buono | 0,2 | acciaio | 100 | 1990 | 100 | sufficiente | 100 | DN 100 | 0,2 |

Tabella n. 32 – Dati tecnici sulle adduttrici

| COMUNE | INDIRIZZO | TIPOLOGIA IMPIANTO | REFLUI TRATTATI | Potenzialità A.E. | CORPO RECETTORE | RECETTORE FINALE | CONTROLLI EFFETTUATI | | | |
|--------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | DATA | Verimento normativo | ESITO | PARAMETRI NON CONFORMI |
| AMALFI | LOC. CIECO | COMUNALE | URBANI | 13000 | Condotta Sottomarina | Mar Tirreno | 13/05/2010 | D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella | NC | BOD, Solidi Sospesi, Escherichia Coli |
| AMALFI | LOC. CIECO | COMUNALE | URBANI | 13000 | Condotta Sottomarina | Mar Tirreno | 16/05/2011 | D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella | NC | Cloro attivo libero |
| AMALFI | LOC. CIECO | COMUNALE | URBANI | 13000 | Condotta Sottomarina | Mar Tirreno | 06/06/2012 | D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella | NC | Odore, Azoto Ammoniacale, Escherichia Coli |
| AMALFI | LOC. CIECO | COMUNALE | URBANI | 13000 | Condotta Sottomarina | Mar Tirreno | 07/09/2016 | D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella | NC | Tensioattivi, Azoto Ammoniacale, Escherichia Coli |
| AMALFI | LOC. CIECO | COMUNALE | URBANI | 13000 | Condotta Sottomarina | Mar Tirreno | 28/09/2016 | D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella | NC | Cloro attivo libero, Saggio di Tossicità |

Tabella n. 33 – Scarichi da impianti di depurazione

Acque sotterranee

Sono "acque sotterranee" tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Con il termine "corpo idrico sotterraneo", si indica un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere, ovvero in strati di roccia caratterizzati da porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque. Le acque sotterranee sono un bene comune, una risorsa strategica da conservare e tutelare, con particolare attenzione per le acque destinate all'uso potabile e all'uso irriguo in agricoltura. Esse costituiscono, infatti, la principale e più delicata riserva di acqua dolce e, soprattutto, la fonte più importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in molte ragioni, praticamente la fonte quasi unica ed esclusiva in Campania. Monitorare le acque sotterranee, proteggerle dall'inquinamento prodotto dalle attività umane e garantirne uno sfruttamento equo e compatibile con i tempi di ricarica degli acquiferi, rappresentano obiettivi condivisi, acquisiti anche dalle normative di settore, europea e nazionale.

I corpi idrici sotterranei che interessano il comune di Amalfi sono classificati in **"Stato Buono Particolare"**.




Immagine n. 7 – Classificazione dei corpi idrici sotterranei (ARPAC)

I corpi idrici marino costieri

Il sistema costiero della Regione Campania si articola tra le "Unità fisiografiche" dei Golfi di Gaeta, Napoli e Salerno, la Costiera Cilentana ed il Golfo di Policastro e si sviluppa per 512 km tra coste rocciose incise nei depositi carbonatici, terrigeni e vulcanici, e piane alluvionali quali quelle dei Fiumi Volturno, Sarno e Sele.

I principali impatti che insistono sul litorale costiero della Regione Campania sono costituiti da reflui urbani che, direttamente o indirettamente, attraversando i corpi idrici superficiali giungono a mare. Nelle aree di Napoli e Salerno insiste soprattutto una pressione legata alle diverse attività industriali.

A tutela dell'ambiente marino-costiero sono state istituite diverse aree marine protette quali quelle del Regno di Nettuno, Baia e Gaiola per l'area Flegrea e l'isola di Ischia, Punta Campanella per la Penisola Sorrentina, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta per la costa cilentana.

Nell'ambito di quanto previsto dalle diverse normative a tutela degli aspetti ambientali e sanitari relative alle acque marine l'ARPAC, quale Ente strumentale della Regione Campania, è impegnata in una serie di attività di monitoraggio e sorveglianza. Tali attività sono finalizzate alla classificazione dei corpi idrici marino costieri, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, all'attuazione della direttiva europea **2008/56/CE (la cosiddetta "Marine Strategy")**, **alla classificazione delle acque a specifica destinazione quali quelle adibite alla balneazione ai sensi del d.lgs 116/2008.**

Tra le attività condotte dall'ARPAC - coordinate da ISPRA e concertate con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, nel 2006 con la Direttiva Programma Alghe Tossiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato avviato il "Monitoraggio di **Ostreopsis ovata** ed altre microalghe potenzialmente tossiche lungo le coste italiane".

Proposta di monitoraggio delle acque marino costiere della Regione Campania ai fini del D.Lgs 152/06 - triennio 2016/2018

Il primo piano di monitoraggio marino costiero, ai sensi del D.Lgs 152/06, è relativo al triennio 2013-2015 è stato redatto in collaborazione tra ARPAC e Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, in linea con l'accordo di programma sottoscritto tra i due Enti. La Regione Campania ha preso atto del piano con il D.D. 1264/2012. In particolare, mancando un Piano di Tutela delle Acque della regione Campania aggiornato secondo le normative vigenti, il piano proposto è stato costruito sul Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che individuava e tipizzava i corpi idrici marino costieri ai sensi del DM n.131/08.

Come stabilito dal **D.M. 56/2009** e s.m.i. "Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici", al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque, ottenute dallo stesso, si è proceduto al raggruppamento dei corpi idrici da sottoporre a monitoraggio. Sono elencati gruppi di corpi idrici omogenei, indicati dallo stesso colore, ottenuti applicando i criteri di raggruppamento così come previsto dalle normative.

All'interno di ogni raggruppamento vengono individuati i corpi idrici rappresentativi che saranno sottoposti a monitoraggio.

La scelta del corpo idrico rappresentativo all'interno di un raggruppamento è dettata da più fattori: criteri spaziali e geografici, individuazione di stazioni di campionamento rappresentative del raggruppamento, eventuali risultanze dei precedenti cicli di monitoraggio in modo da garantire la valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali marino costiere della Regione.

Il Piani di Monitoraggio saranno quindi rielaborati ogni tre anni sulla base delle risultanze ottenute e nel rispetto delle scadenze dettate di volta in volta dalla normativa al fine di classificare lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici marino costieri.

| Acque Marino Costiere della Campania - Classificazione dello Stato di Qualità Ambientale ai sensi del D.M. 260/10 Anno 2014 | | | | Elementi di Qualità Biologica EQB | | | | EI (Isto-chimici a strategia) | | INQUINANTI SPECIFICI Non Prioritari | | INQUINANTI SPECIFICI Prioritari | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------|--------|----|
| CORPO IDRICO | LOCALITÀ COSTIERA DI RIFERIMENTO | ANNO DI MONITORAGGIO | REGIME DEL MONITORAGGIO | CORPO IDRICO RAPPRESENTATIVO | FITOPLANKTON | MACROINVERTEBRATI | MACROALGHE | ANGIOSPERME | TRIX | SEDIMENTI - TAB 3B | COLONIA D'ACQUA - TAB. 1B | STATO ECOLOGICO | | STATO CHIMICO SEDIMENTI - TAB 3A | TAB 3A | |
| | | | | | | | | | | | | E | S | | | Sc |
| Litorale Flegreo3 | Bacoli Punta Peninata | 2014/15 | SRV | | E | | | | B | S | E | S | NB | NB | | |
| | | | | Litorale Flegreo5 | | | | | | | | S | | NB | | |
| | | | | Litorale Flegreo6 | | | | | | | | S | | NB | | |
| Litorale Flegreo7 | Napoli Bagnoli | 2014/15 | SRV | | E | | | | B | S | E | S | NB | NB | | |
| | Napoli Rocco Verdi | 2014/15 | SRV | | E | | | | B | S | E | S | NB | NB | | |
| Vesuvio | Torre del Greco | 2014/15 | SRV | | B | | | | B | S | E | S | NB | NB | | |
| Penisola Sorrentina | Punta Gradelle | 2014/15 | SRV | | E | | | | B | B | E | B | NB | NB | | |
| | | | | Penisola Sorrentina1 | | | | | | | | B | | NB | | |
| | | | | Penisola Sorrentina2 | | | | | | | | B | | NB | | |
| Penisola Sorrentina5 | Nerano | 2014/15 | SRV | | E | | E | B | B | B | E | B | NB | NB | | |
| | | | | Penisola Sorrentina3 | | | | | | | | B | | NB | | |
| | | | | Penisola Sorrentina4 | | | | | | | | B | | NB | | |
| Penisola Sorrentina6 | Amalfi | 2014/15 | SRV | | E | | B | B | B | B | E | B | NB | NB | | |
| | | | | Capri | | | | | B | | | B | NB | NB | | |

E Elevato Sc Scarso Non previsto
B Buono B Buono Metodica non appl.
S Sufficiente NB Non Buono

Immagine n. 7 – Classificazione delle Acque marine costiere della Campania ai sensi del DM 260/2010 – monitoraggio di sorveglianza (ARPAC 2014)

Acque di Balneazione

La pubblicazione dei dati sullo stato delle acque di balneazione risponde all'esigenza di fornire in tempi rapidi alle istituzioni e all'utenza i dati sulla qualità del mare che emergono dall'attività di monitoraggio condotta dall'ARPAC in ogni stagione balneare.

A partire dalla stagione balneare 2010 il controllo della qualità delle acque destinate alla balneazione non viene condotto più ai sensi del DPR 470/82 ma segue i criteri fissati dal decreto ministeriale 30 marzo 2010 che attua i principi e le finalità del d.lgs 116/2008 di recepimento delle norme comunitarie. La nuova legge definisce nuove disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione e informazione al pubblico.

La balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2018 è stata definita ai sensi della nuova norma, con la delibera regionale n.779 del 12.12.2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14/12/2017), sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1° aprile al 30 settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2014-2015-2016-2017).

Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso in delibera, deriva dall'analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di solo 2 parametri batteriologici: **Escherichia coli** ed **Enterococchi intestinali**. Tali parametri sono stati considerati dall'organizzazione Mondiale della Sanità indicatori di contaminazione fecale più specifici rispetto a quelli (Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonella, Enterovirus, pH, fenoli, tensioattivi, oli minerali, ossigeno disciolto, colorazione e trasparenza) ricercati con la vecchia normativa, il DPR 470/82.

Le acque di balneazione sono state così classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Relativamente alla classe in cui ricade ogni acqua sono previste diverse modalità di gestione e monitoraggio e l'eventuale adozione di misure di risanamento mirate alla tutela della salute dei bagnanti. Le acque "**non idonee alla Balneazione**", ad inizio stagione balneare 2018, sono quelle che risultano di qualità "**scarsa**". Per ciascuna acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D.lgs 116/08, le Amministrazioni comunali dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure:

- adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
- adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- garantire l'informazione al pubblico.

Nella categoria acque "Nuova classificazione" rientrano le acque riammesse alla balneazione negli scorsi anni in seguito al verificarsi delle condizioni di legge e per le quali non è stato ancora raggiunto il set di dati minimo necessario all'attribuzione della classe di qualità comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (d.lgs. 116/08 art.7, c.4, 5).

Nella mappa interattiva di ARPAC, per una chiarezza immediata, le aree di balneazione sono indicate, ad apertura stagione balneare, in maniera simbolica con tratti colorati in base alla classificazione (■=Scarsa; ■=Sufficiente; ■=Buona; ■=Eccellente) mentre i punti di campionamento in esse ricadenti saranno individuati con una simbologia di colore blu ■ se sono dichiarati balneabili e di colore rosso ■ se risultano non balneabili. Le aree nuove o di nuova classificazione sono invece rappresentate di colore bianco □.

Con il simbolo ■ vengono indicati i prelievi aggiuntivi in punti predefiniti in corrispondenza di potenziali fonti di inquinamento.




Immagine n. 8 – Mappa interattiva riguardante le acque di balneazione (ARPAC 2017)

Di seguito si riportano i profili sintetici delle acque di balneazione monitorati dall'ARPAC per il territorio di Amalfi:

- Spiaggia delle Sirene;
- Vettica Minore;
- Spiaggia Scogliera;
- Marina Grande di Amalfi.



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Spiaggia Le Sirene**
Comune di **Amalfi**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Denominazione | Spiaggia Le Sirene |
| ID acqua di balneazione | IT015065006002 |
| Comune | Amalfi |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2018 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|---|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Rocciosa |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Amalfi Piazza Municipio, 5 CAP 84011 - Amalfi (Sa) Telefono 089-8736211 Fax 089-871646 E.mail: affarigenerali.amalfi@asmepec.it</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Mappa

 *Punto di monitoraggio*



QUALITÀ

| | |
|---|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Buona |
|  | (anni 2014-2015-2016-2017) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area

Versanti dei Monti Lattari della Costiera Amalfitana subverticali, di matrice carbonatica, incisi da valloni. Litorale roccioso frastagliato. Terrazzamenti fino a livello del mare, urbanizzazione rada e porto a nord del tratto

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Trattamento acque reflue | Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Cieco. Coordinate condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,631383° Long. 014,596817° e di fine condotta Lat 40,628700° Long. 014,597750°. |
|---------------------------------|--|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|---|
| Identificazione delle cause di inquinamento | Identificazione di possibili cause di inquinamento: 1. Eventuali rotture della condotta sottomarina. 2. Lato EST nelle immediate vicinanze del punto di prelievo: radice del molo di ponente. |
|--|---|

REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Marina Grande di Amalfi**
Comune di **Amalfi**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Denominazione | Marina Grande di Amalfi |
| ID acqua di balneazione | IT015065006003 |
| Comune | Amalfi |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2018 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|---|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Rocciosa e sabbiosa |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Amalfi Piazza Municipio, 5 CAP 84011 - Amalfi (Sa) Telefono 089-8736211 Fax 089-871646 E.mail: affarigenerali.amalfi@asmepec.it</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |

Immagine




LOCALIZZAZIONE

Mapa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

| | |
|--|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Eccellente |
|  <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p> | (anni 2014-2015-2016-2017) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area

Litorale roccioso frastagliato. Terrazzamenti fino a livello del mare, urbanizzazione intensa della città di Amalfi, porto a ovest del tratto, insenatura con spiaggia sabbiosa, strutture turistiche e scogliere.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Trattamento acque reflue | Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Cieco. Coordinate condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,631383° Long. 014,596817° e di fine condotta Lat 40,628700° Long. 014,597750°. |
|---------------------------------|--|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|---|
| Identificazione delle cause di inquinamento | <p>Identificazione di possibili cause di inquinamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lato W: impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza ubicati in via Lungomare dei Cavalieri, a servizio dell'impianto di depurazione ubicato in Località Cieco. Coordinate dell'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza Lat. 40,63215370640575 Long. 014,597606733441353; 2. Lato W: molo di levante; 3. Lato W: foce torrente Canneto; 4. Lato EST: foce torrente Dragone; 5. Lato EST: impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza ubicato in via Gabriele Di Benedetto del Comune di Atrani, a servizio della vasca di decantazione ubicata in Località Piazzale Marinella di Atrani. Coordinate dell'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza Lat. 40,63548072094099 Long. 014,608674198389053; 6. Lato EST: eventuali rotture della condotta sottomarina a servizio della vasca di decantazione ubicata in Località Piazzale Marinella di Atrani. |
|--|---|

REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Spiaggia Scogliera**
 Comune di **Amalfi**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Denominazione | Spiaggia Scogliera |
| ID acqua di balneazione | IT015065006004 |
| Comune | Amalfi |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2018 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|---|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Rocciosa |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Amalfi Piazza Municipio, 5 CAP 84011 - Amalfi (Sa) Telefono 089-8736211 Fax 089-871646 E.mail: affarigenerali.amalfi@asmepec.it</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Mapa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

| | |
|--|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Eccellente |
|  <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p> ★★★ Eccellente ★★ Buona ★ Sufficiente — Scarsa </p> | (anni 2014-2015-2016-2017) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area. Litorale roccioso frastagliato con pareti alte subverticali. Terrazzamenti fino a livello del mare, urbanizzazione intensa dell'abitato di Atrani, insenatura con spiaggia sabbiosa, strutture turistiche e scogliera di massi.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Trattamento acque reflue | Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Cieco. Coordinate condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,631383° Long. 014,596817° e di fine condotta Lat 40,628700° Long. 014,597750°. |
|---------------------------------|--|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|--|
| Identificazione delle cause di inquinamento | <p>Identificazione di possibili cause di inquinamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lato EST: foce torrente Dragone; 2. Lato EST: impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza ubicati in via Gabriele Di Benedetto del Comune di Atrani, a servizio della vasca di decantazione ubicata in Località Piazzale Marinella di Atrani. Coordinate dell'impianto di sollevamento e relativo sfioro di emergenza Lat. 40,63548072094099 Long. 014,608674198389053; 3. Lato EST: eventuali rotture della condotta sottomarina a servizio della vasca di decantazione ubicata in Località Piazzale Marinella di Atrani. |
|--|--|



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Vèttica Minore**
Comune di **Amalfi**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Denominazione | Vèttica Minore |
| ID acqua di balneazione | IT015065006001 |
| Comune | Amalfi |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2018 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|---|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Ciottolosa e rocciosa |
| Autorità competente | <p>Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Amalfi Piazza Municipio, 5 CAP 84011 - Amalfi (Sa) Telefono 089-8736211 Fax 089-871646 E.mail: affarigenerali.amalfi@asmepec.it</p> <p>A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p> |

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Mappa



Punto di monitoraggio



QUALITÀ

| | |
|---|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Eccellente |
| | (anni 2014-2015-2016-2017) |

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Versanti dei Monti Lattari della Costiera Amalfitana subverticali, di matrice carbonatica, incisi da valloni. Terrazzamenti fino a livello del mare, urbanizzazione rada. Litorale roccioso frastagliato con grossi massi in acqua.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Trattamento acque reflue | Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Cieco. Coordinate condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,631383° Long. 014,596817° e di fine condotta Lat 40,628700° Long. 014,597750°. |
|---------------------------------|--|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|---|
| Identificazione delle cause di inquinamento | Identificazione di possibile causa di inquinamento: 1) Lato EST: eventuali rotture della condotta sottomarina. |
|--|---|

Per la componente "Risorse Idriche" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz | Copertura | | Stato e Trend |
|------------------------------------|---|-------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Qualità dei corpi idrici | Macrodescrittori (75° percentile) | S | Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) | S | Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 18/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Indice Biotico Esteso (IBE) | S | Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) | S | Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) | S | Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche. | ★★ | R 10/20 | 2000-2005 | - |
| Risorse idriche e usi sostenibili | Prelievo di acqua per uso potabile | P | Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque. | ★★★ | R 10/20 | 1993-1998 1999-2001 | ☹️ |
| | Portate | S | Determinazione dei deflussi. | ★★★ | Bacini idrografici nazionali 4/11 | 1921-1970 2002 | - |
| | Temperatura dell'aria | S | Valutazione andamento climatico. | ★★★ | R | 1960-2001 | - |
| | Precipitazioni | S | Determinazione afflussi meteorici. | ★★★ | R | 1960-2000 | - |
| Inquinamento delle risorse idriche | Medie dei nutrienti in chiusura di bacino | P | Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante. | ★★★ | B Bacini idrografici | 2000-2005 | ☹️ |
| | Carico organico potenziale | P | Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa. | ★ | R | 1990, 1996, 1999 | - |
| | Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane | R | Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. | ★★★ | R 18/20 | 2005 | 😊 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---------|-----------|---|
| | Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane | R | Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. | ★★★ | R | 2005 |  |
| | Programmi misure corpi idrici ad uso potabile | R | Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile. | ★★★ | R 16/20 | 2000-2004 |  |

Tabella n. 39 - Indicatori ISPRA (Acqua)

| Tema | Nome Indicatore | DPSIR | Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale | Stato | Trend |
|---|---|-------|--|---|-------|
| Acque superficiali e sotterranee | Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO | P | Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico |  | ↓ |
| | Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO | P | Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico |  | ↓ |
| | Carichi organici potenziali per determinante | P | Bilancio depurativo |  | → |
| | Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA) | S | Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016 |  | → |
| | Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS) | S | Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016 |  | → |
| | Numero di stazioni per il monitoraggio chimico-fisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive | R | Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99 |  | ↑ |
| | Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive | R | Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale) |  | ↑ |

Tabella n. 40 - Indicatori ARPAC (Acqua)

Tema ambientale "Suolo e sottosuolo"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994 | La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione. |

NORMATIVA COMUNITARIA

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 | Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento. |
| Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002 | Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione). |

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i> | La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserirsi in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inserirsi in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.). |
| Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i> | Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963. |
| Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i> | La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - |

| | |
|--|---|
| | <p>Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo).</p> <p>La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989.</p> <p>La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.</p> |
| <p>Legge n. 267 del 3 agosto 1998</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i></p> | <p>La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p> | <p>Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi.</p> <p>Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| <p>Legge n. 225 del 24 febbraio 1992</p> <p><i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i></p> | <p>La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p> |
| <p>D.P.C.M. 12 aprile 2002</p> <p><i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i></p> | <p>La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999</p> <p><i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i></p> | <p>Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p> | <p>Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>Norme in materia ambientale</i></p> | <p>operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.</p> |
|---|--|

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003</p> <p><i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i></p> | <p>Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.</p> |
| <p>Legge n. 225 del 24 febbraio 1992</p> <p><i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i></p> | <p>La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p> |
| <p>D.P.C.M. 12 aprile 2002</p> <p><i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i></p> | <p>La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.</p> |

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i></p> | <p>Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino.</p> |

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| <p>DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i></p> | <p>Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.</p> |

Per la componente “Suolo e sottosuolo” sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ARPAC.

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|--------------------------|---|-------|---|-------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Qualità dei suoli | Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari | S | Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche. | ★★ | R 11/20 | 2005 | ☹ |
| | Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti) | S | Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata. | ★★★ | R | 1994, 1998, 2000, 2002 | ☺ |
| | Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici | P | Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario. | ★★★ | I, R | 1967, 1992, 1995, 2000 | ☹ |
| Contaminazione del suolo | Allevamenti ed effluenti zootecnici | P | Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico. | ★★★ | R | 1994, 1998, 2000, 2002 | ☺ |
| | Aree usate per l'agricoltura intensiva | P | Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità. | ★★★ | R | 1995-2000 | - |
| | Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole | P | Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura. | ★★★ | R | 1995-2000 | ☺ |
| Uso del territorio | Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea | P/S | Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente. | ★★★ | I, R | 1985-2005 | - |
| | Uso del suolo | S | Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali. | ★★★ | I, R | 1990-2000 | ☺ |
| | Urbanizzazione e infrastrutture | P | Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo. | ★★★ | I, R | 1990-2000 | ☹ |
| | Impermeabilizzazione del suolo | P | Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale. | ★★★ | I, R | 2000 | ☹ |

Tabella n. 41 - Indicatori ARPAC (Suolo)

Per gli approfondimenti sulla tematica “Suolo”, si rimanda agli studi specialistici allegati contestualmente al presente Rapporto Ambientale e al Piano Urbanistico Comunale e nello specifico:

- Studio Geologico;
- Microzonazione Sismica;
- Carta dell'uso agricolo del suolo.

Lo studio geologico e la microzonazione sismica hanno, per gli aspetti di loro competenza, ritenuto coerenti le scelte di piano e, in particolar modo, le soluzioni progettuali di maggior rilevanza espresse dai progetti cardine.

Tema ambientale "Ecosistemi e paesaggio"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento su Biodiversità e Aree Naturali Protette e sul paesaggio:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Convenzione sulla diversità biologica</p> <p><i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i></p> | <p>La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.</p> |
| <p>Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources</p> <p><i>FAO, inizio anni '90</i></p> | <p>La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.</p> |
| <p>Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture</p> <p><i>Leipzig, Germania 1996</i></p> | <p>La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.</p> |
| <p>International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture</p> <p><i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i></p> | <p>Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.</p> |

NORMATIVA COMUNITARIA

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| <p>Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"</p> | <p>La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i></p> | <p>protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.</p> |
| <p>Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i></p> | <p>La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e floro-faunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE:

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| <p>Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i></p> | <p>La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorale tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.</p> |
| <p>Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i></p> | <p>La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.</p> |
| <p>Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i></p> | <p>La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.</p> |
| <p>D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i></p> | <p>Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.</p> |
| <p>Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i></p> | <p>Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.</p> |
| <p>Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della</i></p> | <p>Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.</p> |

Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".

NORMATIVA REGIONALE:

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| <p>Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993</p> <p><i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i></p> | <p>La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.</p> |
| <p>Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003</p> <p><i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i></p> | <p>La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaménagement di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.</p> |

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| <p>Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico</p> <p><i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i></p> | <p>La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.</p> |
| <p>Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO)</p> <p><i>Parigi, 16 novembre 1972</i></p> | <p>La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.</p> |
| <p>Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa</p> <p><i>Granada, 3 ottobre 1985</i></p> | <p>La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.</p> |
| <p>Carta del paesaggio Mediterraneo</p> <p><i>St. Malò, ottobre 1993</i></p> | <p>La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.</p> |
| <p>Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica</p> <p><i>Sofia, 25 novembre 1995</i></p> | <p>La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.</p> |
| <p>Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE)</p> <p><i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i></p> | <p>Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica.</p> <p>Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai</p> |

| | |
|--|--|
| | fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica. |
| <p>Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)</p> <p><i>Firenze, 20 ottobre 2000</i></p> | <p>Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Legge n. 1089 del 1 giugno 1939</p> <p><i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i></p> | <p>La legge individua alcune categorie di <i>cose</i> d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.</p> |
| <p>Legge n. 1497 del 29 giugno 1939</p> <p><i>Protezione delle bellezze naturali</i></p> <p>Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940</p> <p><i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i></p> | <p>La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.</p> |
| <p>Costituzione della Repubblica Italiana</p> <p>Roma, 27 dicembre 1947</p> | <p>La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i></p> |
| <p>Legge n. 184 del 6 aprile 1977</p> <p><i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i></p> | <p>La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.</p> |
| <p>Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)</p> <p><i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i></p> | <p>La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.</p> |
| <p>Legge n. 378 del 24 dicembre 2003</p> <p><i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i></p> | <p>La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.</p> |
| <p>Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005</p> <p><i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i></p> | <p>Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani)</p> <p><i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi</i></p> | <p>La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.</p> |

| | |
|---|--|
| <i>dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> | |
| Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i> | Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. |
| Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i> | Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i> | Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione. |
| Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i> | La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione. |
| Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i> | La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione. |
| Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i> | Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. |
| Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i> | Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. |

NORMATIVA REGIONALE:

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana</i> | La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell'articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 |
| Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i> | La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale. |
| Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici</i> | La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti. |

| | |
|--|--|
| <p>della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</p> | |
| <p>Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004</p> <p><i>"Norme sul Governo del Territorio"</i></p> | <p>La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse. |
| <p>Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005</p> <p><i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela</i></p> | <p>Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.</p> |
| <p>Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008</p> <p><i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i></p> | <p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p> <p>A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47. |
| <p>Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006</p> <p><i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i></p> | <p>La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.</p> |

Per le valutazioni sulle tematiche inerenti in tema "Ecosistemi e paesaggio" si rimanda alla lettura della Valutazione di Incidenza integrata alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Rete Ecologica Comunale e Provinciale che il PUC ha seguito nella predisposizione delle azioni specifiche.

Per la componente "Ecosistemi e paesaggio" sono stati scelti come indicatori ambientali di monitoraggio quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

| Tema SINAn et | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|--------------------------------------|--|-------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Biodiversità: tendenze e cambiamenti | Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette | S/R | Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> . | ★★★ | I | 2003 | ■ |
| | Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC) | S/R | Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione. | ★★★ | I, R | 2006 | 😊 |
| | Stato di conservazione dei SIC/pSIC | S | Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani. | ★★ | I, R | 2006 | 😐 |
| Zone Protette | Zone di Protezione Speciale (ZPS) | R | Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche. | ★★★ | I, R | 2006 | 😊 |
| | Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC) | R | Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche. | ★★★ | I, R | 2006 | 😊 |
| | Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette | P | Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica. | ★★★ | I, R | 2005 | ■ |
| Foreste | Superficie forestale: stato e variazioni | S | Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo. | ★★★ | I, R | 1948-2004 | 😊 |
| | Entità degli incendi boschivi | I | Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo. | ★★★ | I, R | 1970-2005 | 😞 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|-----|---------|-----------|---|
| | Carbonio fissato dalle foreste italiane | S | Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. | ★★★ | I | 1990-2005 |  |
| Paesaggio | Ambiti paesaggistici tutelati | R | Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004. | ★★★ | I, R, P | 2005 |  |

Tabella n. 42 - Indicatori ISPRA (Ecosistemi e paesaggio)

| Tema | Nome Indicatore | DPSIR | Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale | Stato | Trend |
|------------------------------|--|-------|---|---|-------|
| Natura e biodiversità | N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc) | R | Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette. |  | ↑ |
| | Superficie aree protette/ superficie regionale | R | Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette. |  | ↑ |
| | N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS) | R | Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. |  | ↑ |

Tabella n. 43 - Indicatori ARPAC (Ecosistemi e paesaggio)

3.1.2 Descrizione del settore “Infrastrutture”

Le aree urbane svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile. Infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi.

I problemi ambientali riscontrati nelle città hanno notevoli conseguenze sulla salute umana, sulla qualità di vita dei cittadini e sull’attrattività, anche sotto il profilo socio-economico, delle città stesse.

La maggior parte delle città si trova ad affrontare gli stessi problemi ambientali, quali inquinamento dell’aria, traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di immobili dismessi, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e di acque reflue.

Tra le cause di tali problemi si annoverano i cambiamenti dello stile di vita (crescente dipendenza dai veicoli privati, aumento dei nuclei famigliari composti da una sola persona, aumento del tasso di utilizzo pro capite delle risorse) e quelli demografici, dei quali è necessario tenere conto nell’elaborazione di eventuali soluzioni.

I problemi ambientali urbani sono particolarmente complessi in quanto le loro cause sono interconnesse.

Le aree urbane rappresentano quelle porzioni di territorio dove le dinamiche demografiche e di aggregazione sociale sono particolarmente intense e dove la qualità della vita delle persone può risentire di squilibri e criticità ambientali. Sotto il profilo strettamente ambientale, il sistema urbano mostra fragilità intimamente connesse alla concentrazione di numerose attività (e ai suoi effetti) in ambiti territoriali spesso al limite della loro capacità di carico.

La sostenibilità ambientale delle aree urbane comporta politiche complesse, in quanto occorre tener presente le esigenze degli abitanti connesse alla possibilità di fruire di servizi e risorse.

Lo stato dell’ambiente della città va valutato quindi anche considerando la qualità abitativa, la disponibilità dei servizi e la relativa accessibilità.

Modelli insediativi

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema ambito urbano:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| <p>Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99</p> <p><i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i></p> | <p>Le direttive perseguono l’obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.</p> |
| <p>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89</p> <p><i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i></p> | <p>L’obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00</p> <p><i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i></p> | <p>L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente</p> |
| <p>Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02</p> <p><i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i></p> | <p>Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo. |
| <p>Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02</p> <p><i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i></p> | <p>La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.</p> |
| <p>Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i></p> | <p>La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| <p>D.P.C.M. del 01/03/91</p> <p><i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i></p> | <p>Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.</p> |
| <p>Legge n. 447 del 26/10/95</p> <p><i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p> | <p>Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.</p> |
| <p>D.P.R. n. 496 del 11/12/97</p> <p><i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i></p> | <p>Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali</p> |
| <p>D.P.R. n. 459 del 18/11/98</p> <p><i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i></p> | <p>Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.</p> |
| <p>D.M. del 03/12/99</p> <p><i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i></p> | <p>Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.</p> |
| <p>D.P.R. n. 476 del 09/11/99</p> <p><i>Regolamento recante modificazioni al decreto del</i></p> | <p>Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico</p> |

| | |
|---|--|
| <i>Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i> | |
| D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i> | Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli. |
| Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i> | Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/CE al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente. |
| DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i> | Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. |
| Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i> | Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE. |
| Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i> | Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE. |

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i> | La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione. |
| Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i> | Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali. |
| DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i> | Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica. |

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96</p> <p><i>Comunicazioni mobili e personali.</i></p> | <p>La direttiva indica le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.</p> |
| <p>Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01</p> <p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i></p> | <p>La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)</p> <p><i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i></p> | <p>La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.</p> |
| <p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i></p> | <p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.</p> |
| <p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i></p> | <p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)</p> <p><i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i></p> | <p>La normativa entrata in vigore il 15/09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica.</p> <p>Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. <p>Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione |

| | |
|--|--|
| | <p>elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;</p> <p>b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;</p> <p>c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.</p> <p>Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.</p> |
| <p>Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003)</p> <p><i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i></p> | |
| <p>Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i></p> | <p>Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p> |

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Legge Regionale n. 13 del 24/11/01</p> <p><i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i></p> | <p>La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.</p> |
| <p>Legge Regionale n. 14 del 24/11/01</p> <p><i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i></p> <p>Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento</p> <p><i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i></p> | <p>La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

| | |
|---|--|
| <p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i></p> | |
|---|--|

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

| | |
|---|---|
| <p>Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)</p> <p><i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i></p> | <p>La legge ha come finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. |
|---|---|

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|---|
| <p>Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</p> | <p>Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.</p> |
| <p>Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</p> | <p>La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.</p> |
| <p>Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</p> | <p>La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).</p> |
| <p>Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</p> | <p>Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.</p> |
| <p>Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all'ozono nell'aria</p> | <p>Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</p> | <p>La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.</p> |
|---|---|

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| <p>D.P.R. del 10/01/92</p> <p><i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i></p> | <p>La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.</p> |
| <p>D.M. del 12/11/92</p> <p><i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i></p> | <p>Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</p> |
| <p>D.M. del 15/04/94</p> <p><i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i></p> | <p>Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</p> |
| <p>D.M. n. 163 del 21/04/99</p> <p><i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i></p> | <p>Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.</p> |
| <p>Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99</p> <p><i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i></p> | <p>Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.</p> |
| <p>D.M. n. 60 del 2/04/02</p> <p><i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i></p> | <p>Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.</p> |
| <p>D.M. n. 261 del 11/10/02</p> <p><i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i></p> | <p>Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i></p> | <p>Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.</p> |

Per le valutazioni sulle tematiche inerenti in tema "Infrastrutture – Modelli insediativi" si rimanda alla lettura del Piano di Zonizzazione Acustica, quale studio specialistico integrato alla procedura di VAS e di Piano. Non è stato possibile reperire dati inerenti le radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici.

Per la componente "Modelli insediativi" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

| Tema SINAn et | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|----------------------------------|---|-------|--|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Radiazioni ionizzanti | Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i> | S | Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione. | ★★★ | I, R | 1989-2005 | 😊 |
| | Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale | R | Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali. | ★★★ | I, R | 1997-2005 | 😐 |
| Radiazioni non ionizzanti | Campi elettromagnetici | D/P | Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF. | ★★ | R 11/20, R | 2003 | - |
| | | D/P | Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF. | ★★★ | I, R | 1991-2003 | 😐 |
| | | S/R | Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti. | ★★★ | R 13/20 R 12/20 | 1998-2003 | - |
| | | S/R | Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento. | ★ | R | 1996-2002 | 😐 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|-----|-----------------------|------------|---|
| | Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF | R | Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile). | ★★ | R 14/20 | 2004 | - |
| | Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF | R | Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione). | ★★ | R 13/20 | 2004 | - |
| | Osservatorio normativa regionale | R | Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01. | ★★ | R | 1988-2004 | 😊 |
| Radiazioni luminose | Brillanza relativa del cielo notturno | S | Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso. | ★★★ | I | 1971, 1998 | 😞 |
| | Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile | I | Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno. | ★★★ | I, P | 1998 | 😞 |
| Rumore | Traffico stradale | P | Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico. | ★★★ | I, R | 1990-2004 | 😞 |
| | Popolazione esposta al rumore | S | Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate. | ★ | C 48/8101 | 1996-2006 | 😞 |
| | Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti | S | Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico. | ★★★ | R 19/20 | 2000-2003 | 😊 |
| | Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale. | ★★ | R19/20 C 7692/8101 | 2003 | 😊 |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------------------|------|----|
| Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale. | ★★ | R 19/20 | 2003 | ☹️ |
| Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento. | ★★ | R19/20 C 7628/8101 | 2003 | ☹️ |
| Osservatorio normativa regionale | R | Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95. | ★★★ | R | 2003 | ☹️ |

Mobilità e trasporti

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema mobilità:

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i> | La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso. |
| Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i> | La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali. |
| Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i> | La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali. |
| Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i> | Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. |
| D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i> | Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane. |

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

| Atto normativo | Obiettivi |
|--|--|
| Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i> | La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie. |

| | |
|---|---|
| <p>Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i></p> | <p>La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.</p> |
|---|---|

Il comune di Amalfi dispone di un Piano Generale del Traffico Urbano adottato dal Consiglio Comunale nel luglio 2005. Il PGTU riprende le previsioni del sistema della mobilità contenute nel Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana. Esso riporta, infatti, il tracciato indicativo della dorsale dai Colli di San Pietro al M. Cerreto sulla SP Chiunzi - Ravello; le tangenziali in galleria Amalfi – Atrani e Minori – Maiori per il decongestionamento della SS 163 in corrispondenza dei maggiori aggregati urbani; le funicolari Ravello – Minori e Agerola – Vettica Minore.

Le proposte di intervento nel breve periodo (tavola P.06) comprendono: la linea elettrica nel centro storico che dall'attacco del molo, costeggiando l'area portuale, penetra nella direttrice principale fino alla valle dei Mulini; il sistema dei parcheggi localizzati in corrispondenza dell'hotel Santa Caterina, del deposito SITA (da riconvertire progressivamente in garage multipiano) e dell'hotel Luna; la riqualificazione del porto. Vengono individuati come maggiori attrattori il Municipio, il Duomo, le scuole, gli uffici giudiziari e la stazione dei Carabinieri.

L'area soggetta alla limitazione della sosta nel breve periodo (tavola P.07) coincide col centro storico del capoluogo fino all'altezza di Chiarito. Il piano individua tra le priorità il potenziamento dell'area pedonale della città, connettendo direttamente il centro storico con piazza Flavio Gioia e liberando la fascia a mare dal deposito bus della SITA.

I contenuti previsionali del PGTU sono quindi coerenti con la pedonalizzazione del centro storico e l'uso del trasporto pubblico dal lungomare a Chiarito. Tale obiettivo può essere efficacemente conseguito solo attraverso un sistema infrastrutturale che, basandosi su un'alternativa alla SS 163 (tangenziale a monte con parcheggi di interscambio per accedere al centro e autostazione interrata in corrispondenza della valle dei Mulini a Chiarito – connesso con piazza Flavio Gioia da bus elettrici di collegamento porto – SS 163 - nonché parcheggi di scambio e di relazione alle testate – Luna rossa e Santa Caterina), eviti il traffico di attraversamento e la sua interferenza con quello locale.

Il sistema della sosta conta sui parcheggi in roccia all'altezza degli alberghi Luna e Santa Caterina con 200 stalli l'uno e sul parcheggio del lungomare al servizio degli alberghi per 240 stalli. Al Piano Urbano Parcheggi viene affidato il compito di ridurre la sosta nel centro storico promuovendo la realizzazione di parcheggi pertinenziali all'esterno del centro storico stesso.

Gli indirizzi deliberati in due diverse fasi dalle Amministrazioni comunali succedutesi durante i primi passi per la formazione del PUC descrivono esaurientemente le motivazioni del sistema della mobilità complessivamente delineato con l'intento di dare una svolta definitiva al contrasto alla congestione; contro la quale, in una prospettiva di crescita della domanda di accessibilità dall'esterno e di mobilità all'interno del "sistema-Amalfi", ben poco possono i palliativi che agiscono sulle sole infrastrutture esistenti.

Per tali motivi il sistema della mobilità configurato rappresenta in buona parte la struttura del piano. La "T rovescia" descritta negli originari indirizzi di cui alla deliberazione n. 154 del 18.9.2009 assume il ruolo di sistema portante della viabilità del capoluogo, in quanto su di esso si innesta tutta la viabilità urbana. Lungo i due assi della T la circolazione è pedonale ed è integrata dal trasporto pubblico su gomma.

Ma tale profonda innovazione, radicalmente risolutiva degli antichi problemi di congestione, è ovviamente legata all'attuazione della previsione contenuta nel PUT - e ripresa dal PTCP - della "tangenziale in roccia". Di tale opera è stato da tempo redatto uno studio di fattibilità sottoposto all'approvazione della Conferenza di servizi.

Lo studio inserisce il caso Amalfi nel più vasto contesto dell'intera costiera, in conformità al PUT e al più recente PTCP di Salerno, i quali prevedono la soluzione delle gallerie "a campana" come alternativa alla direttrice costiera. Il tracciato della SS 163, a parte la congestione delle aree a mare dei centri urbani che lambisce, induce l'evidente svantaggio dell'emarginazione delle aree interne, dei "cunei urbani" che risalgono gli storici valloni di origine erosiva. Effetto di tale emarginazione, favorita dall'accentramento del traffico nelle fasce litoranee, è il degrado urbano – edilizio delle parti settentrionali ed interne degli abitati¹.

Con la nota prot. 12915 del 30.7.2009 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania² comunicò la procedibilità al comune di Amalfi, confermando *l'obbligo della preventiva valutazione da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in conformità al D.G.R. n. 398 del 23.3.2006 ed il ricorso alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R.1/2007 per le opere pubbliche o di interesse pubblico in difformità dal P.U.T.* La difformità indicata si riferisce ai parcheggi nel vertice della curva descritta dalla galleria, cioè nel tratto in corrispondenza della soprastante valle dei Mulini, in quanto il

¹La coerenza paesaggistico ambientale caratterizzante i centri costieri di Amalfi, Minori e Maiori, ha consentito di proporre una strategia modificativa coerente ed unitaria capace di portare a soluzione, nel medio e lungo periodo, i problemi strutturali che avvolgono le cittadine in questione: una ineludibile e non più procrastinabile emergenza traffico, che assume le sue connotazioni peggiori nel periodo primaverile ed estivo e induce una preoccupante periferizzazione degli ambiti settentrionali dei centri abitati. Ovvero due cancrene che ormai avvilluppano da settentrione a meridione i centri costieri provocando un degrado ambientale anche sui centri storici collocati nel mezzo di tali polarità urbane. Da tale prospettiva critica si è partiti per pensare alla nuova infrastrutturazione stradale della Costiera Amalfitana per cercare una soluzione capace di invertire l'attuale processo di degrado che ne attanaglia gli ambiti urbani. L'ipotesi di verificare soluzioni di gallerie a "campana" capaci cioè di "by-passare" i centri urbani nei loro ambiti settentrionali si è dimostrata quella maggiormente sostenibile ed auspicabile anche al fine di innescare riqualificazioni ampie ove l'aspetto prioritario è la diffusa pedonalizzazione non solo degli ambiti cittadini ma anche di quelli extra-urbani. A dimostrazione di tale aspetto lo Studio di fattibilità ... propone anche ampi scenari di riqualificazione urbana ed ambientale che discendono direttamente dalle scelte infrastrutturali adottate per la risoluzione delle questioni strettamente tecniche. (P. Giordano: Relazione sullo Studio di fattibilità per la realizzazione di una viabilità di progetto in alternativa alla strada statale 163, 2007).

² Nella nota la Direzione Regionale comunica di ritenere che la realizzazione possa comportare non solo la valorizzazione della fascia costiera, ma anche quella dell'area a monte fiancheggiata dalle antiche cartiere, realizzando in tal modo un più ampio progetto di valorizzazione paesaggistica comunale e che pertanto, in linea di massima, il predetto studio sia condivisibile. E ancora: considerata, tuttavia, l'incidenza di tale studio sia a livello urbanistico che di viabilità, questo Ufficio ha interpellato i competenti Assessorati della Giunta Regionale della Campania per verificare se il suddetto studio sia coerente con quanto definito dal "documento di supporto alla formazione dell'Accordo di reciprocità per la mobilità sostenibile in Penisola Sorrentina". Alla nota prot. n. 1333 del 30.1.2009 di questa Direzione, l'Assessorato ai Trasporti e viabilità e l'Assessorato all'Urbanistica, rispettivamente con note prot. n. 516/SP del 3.4.2009 e prot. n. 763/SP del 7.7.2009, hanno risposto che l'intervento appare coerente con il "documento di supporto alla formazione dell'Accordo di reciprocità per la mobilità sostenibile in Penisola Sorrentina", rispondendo al miglioramento dell'accessibilità attraverso un sistema integrato ed alternativo.

PUT indica il solo tracciato della tangenziale senza specificazioni in merito all'integrazione della nuova strada col sistema della mobilità esistente.

La tangenziale svolgerebbe un ruolo parziale, limitato all'eliminazione della doppia funzione svolta dalla SS 163 nel tratto interessato dal fronte a mare del capoluogo (di attraversamento e locale), se non ne prevedesse la connessione con la viabilità interna, e precisamente con la direttrice che, iniziando da via delle Cartiere, prosegue verso sud fino al mare fungendo da vera e propria colonna vertebrale del capoluogo storico.

La fruizione dell'ambiente, dei suoi valori naturali e storico artistici, con una percorribilità affrancata dall'assillo delle automobili - anche per la delocalizzazione dei servizi generali attualmente concentrati a monte del capoluogo -, consentirebbe la piena valorizzazione del contesto, con la conseguente promozione della qualità ambientale e quindi del turismo. E' il Piano del traffico a stabilire come il centro urbano viene poi suddiviso in Zone pedonali e Zone a traffico limitato. Ma è ovvio che la pedonalizzazione e/o la limitazione dell'accesso ai soli residenti dovrebbe essere compensata dal trasporto pubblico, con mezzi idonei per dimensione e sistema di trazione, lungo le due direttrici longitudinale (lungomare) e trasversale (via delle Cartiere - via Cardinal M. del Giudice - via P. Capuano - via L. d'Amalfi - piazza del Duomo - via Duca Mansone I- piazzale Flavio Gioia).

Gli Indirizzi adottati dall'attuale amministrazione in data 11.6.2014 evidenziano però le difficoltà realizzative della tangenziale in roccia e dell'annesso sistema della sosta, che derivano dalla necessità di approfonditi studi geognostici, dalla complessità degli accordi interistituzionali e, ancora, dalla necessità di ingenti finanziamenti che implicano inevitabilmente tempi non prevedibili ma certamente lunghi.

Costruire il PUC sulle fondamenta incerte di una tale previsione è da considerarsi rischioso ai fini della complessiva attuazione di un piano particolarmente urgente per un comune a spiccata vocazione turistico – culturale che necessita di misure concrete e realistiche per una generale riqualificazione.

E' per questo che i nuovi indirizzi, senza rinunziarvi, lasciano sullo sfondo la descritta soluzione, radicale ma complessa, che peraltro non può dipendere dal solo Comune di Amalfi.

Alla tangenziale in roccia viene anteposta una diversa scelta di viabilità, più agevole e comunque in grado di decongestionare l'asse centrale del capoluogo, la cui estensione è interamente compresa nel territorio comunale di Amalfi.

Si tratta – come già accennato - di una galleria lunga circa 800 metri e di sezione al suolo di 6/8 metri, che partendo dalla località Cieco, nello slargo presso l'uscita della galleria lungo la SS 163, sbocca in corrispondenza dell'ex macello, la cui sezione longitudinale presenta una pendenza di lieve entità.

L'opera consente di collegare la parte alta dell'asse viario portante del capoluogo con la SS 163 ad ovest del capoluogo stesso, assorbendo così i flussi di traffico in direzione nord – sud che impegnano il centro storico impedendone la piena fruizione sia per i residenti che per i turisti, ma, soprattutto, inquinando un sito di pregio con la rumorosità e le emissioni dei gas di scarico.

La testata nord della galleria è costituita da un cappio per l'inversione della marcia, con al centro un'area verde a copertura del parcheggio interrato multipiano, in parte al servizio dei residenti e in parte dei non

residenti. L'asse è dotato di un raccordo a cielo aperto per l'autostazione pullman, da realizzarsi su un'esistente area-piazzale verso via delle Cartiere, da schermare adeguatamente con essenze di medio e alto fusto. La dislocazione dell'autostazione nell'interno consente la liberazione del piazzale a mare, inadeguato, insufficiente e devastato dall'ingombrante presenza dei pullman. Ovunque possibile le pavimentazioni per il transito e la sosta dei mezzi su gomma saranno realizzati con elementi permeabili.

Ove, benchè improbabilmente e comunque in tempi assai lunghi, la tangenziale in roccia dovesse essere realizzata secondo lo schema del PUT e del PTCP, l'integrazione delle due opere potrebbe configurare un sistema complessivo mobilità/sosta di grande respiro, costituito:

- a) da un tracciato (la tangenziale in roccia) di rilevanza sovracomunale, in grado di dirottare verso l'interno tutto il traffico che impegna la SS 163 per il lungo tratto che va da Castiglione (Ravello) all'albergo Santa Caterina (entrambi gli imbocchi andranno individuati con maggior precisione);
- b) da un tracciato di portata locale (la galleria Cieco - Valle dei Mulini), in grado di decongestionare il solo asse viario del capoluogo di Amalfi.

Ma l'asse Cieco – Mulini potrebbe anche rappresentare, ove lo si volesse, il ramo occidentale della tangenziale in roccia, come una variante del tracciato indicativamente riportato nel PUT e nel PTCP tutta interna al territorio comunale di Amalfi. In tal caso occorrerà immaginarne il proseguimento, con il ramo orientale, verso Castiglione di Ravello; la realizzazione dell'opera potrebbe essere graduata mediante stralci funzionali: la normativa vigente per le strade in galleria prescrive infatti canne separate per ciascun senso di marcia. In una prima fase si potrebbe realizzare una sola canna, con sezione a terra di 6 metri, per l'uso a senso unico alternato con semaforo e sbarra ai due imbocchi. Tale manufatto potrebbe rimanere definitivo oppure essere affiancato, nel tempo, dalla seconda canna per il prolungamento della galleria e la realizzazione completa della tangenziale in roccia.

Il recapito a monte, articolato nella maniera descritta, consente l'accessibilità diretta al sistema polifunzionale attrattore delle antiche cartiere, dal quale si dipartono, verso nord, il collegamento con la sentieristica che si dirama nelle aree di pregio naturalistico e, verso sud, la spina longitudinale del centro storico.

Quanto al rapporto del tracciato con la **Pianificazione sovraordinata**:

- **PUT**. Il sistema di testata a nord dell'asse in galleria, compresa l'autostazione pullman, è compreso nella **ZT 4 (Riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado)**; l'imbocco a sud è compreso nella **ZT 1b**. Per le normative delle due zone si rinvia al precedente § II.2.
- **Piano stralcio di Bacino**. La testata a nord rientra nell'area a Suscettibilità di colata, coincidente con le fasce sui due lati dell'asse centrale del capoluogo; nel grado di rischio da colata molto elevato; è prossima ad un'area a pericolosità da frana **P2** (media); rientra nel grado di rischio da frana **R4** (molto elevato).

La testata a sud rientra nel grado di pericolosità da frana **P4** (molto elevata); lambisce un'area con grado di rischio da frana **R4** (molto elevato);

Come si è già detto, la realizzazione dell'opera è subordinata alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza dal rischio; nel merito va considerato che le testate stesse della galleria, se adeguatamente progettate, possono collaborare al consolidamento per i soprastanti costoni.

Va evidenziato che la galleria Cieco – Mulinipuo' assumere una funzione di rilievo come via di fuga dal capoluogo e dalla valle in caso di emergenza, ponendosi come alternativa ad una pericolosa discesa in massa verso il tratto centrale della statale costiera.

Infine, la liberazione del lungomare dalle auto private può contare sul sistema dei parcheggi costituito dall'esistente silo Luna rossa, dal parcheggio multipiano da realizzare gradualmente nell'autostazione SITA e nell'eventuale ulteriore parcheggio accessibile dal piazzale dei Protontini.

Il vertice settentrionale del capoluogo assume un ruolo fondamentale nella configurazione del nuovo sistema della mobilità, ma anche della complessiva funzionalità dell'organismo urbano. La sua importanza non è limitata al capoluogo: al ruolo di testata della galleria proveniente dalla località Cieco si aggiunge quello derivante dal collegamento con la frazione di Pogerola, necessario come alternativa alla lunga e tortuosa strada che collega il capoluogo con la frazione, sita a 300 m s.l.m. Tale collegamento faciliterebbe anche l'accessibilità del polifunzionale da realizzarsi nell'ex ospedale.

Come già detto, il collegamento dovrà essere oggetto di un attento studio di fattibilità che interessi il possibile tipo di vettore (scala mobile o funivia), la sicurezza della fascia di suolo interessata e in generale l'impatto ambientale anche dal punto di vista visivo.

Naturalmente il progetto resta subordinato alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza del sito, alla redazione dello studio di fattibilità e all'esame delle Autorità, Enti ed Uffici competenti.

Il porto è inadeguato e così le aree immediatamente a monte, mentre la mancanza delle connesse aree per la sosta scoraggia ormai i turisti e i visitatori che non sono più disposti a comprendere come mai un luogo di rinomanza internazionale non debba adeguarsi agli standard di qualità e di dotazioni di cui dispongono siti di valore ben più modesto.

La complessiva riorganizzazione del porto deve comprenderne la razionalizzazione e il miglioramento della sicurezza. Il progetto specifico dovrà seguire un iter di approvazione presumibilmente complesso; motivo per il quale il PUC non va oltre un'indicazione di carattere generale. Andrà considerato che l'attuale molo di sopraflutto è insufficiente per l'efficace protezione del bacino portuale dalle correnti dominanti del paraggio; così come è possibile immaginare la separazione del porto passeggeri (aliscafi e metrò del mare) dalla darsena per la nautica da diporto; la riqualificazione del fronte a mare col ridisegno dei tre volumi su area demaniale, da inserire meglio nella visuale prospettica da mare; la riorganizzazione del sistema della sosta, contando sul parcheggio (eventualmente potenziato con livelli interrati) in corrispondenza del piazzale dei Protontini in funzione della pedonalizzazione del lungomare dei Cavalieri. A tal fine è previsto il percorso carrabile a monte – riportato negli elaborati del PUC - per l'accesso al parcheggio sul molo di sopraflutto. Andrebbe anche predisposto un sistema di sicurezza marittima per l'accoglienza dei crocieristi.

E' prevista, tra l'altro, la destinazione del volume interno alla c.d. Pineta, di depositi e locali per la movimentazione delle merci, dei quali le imprese portuali avvertono da tempo la necessità.

L'area portuale potrebbe comprendere un'elisupeficie per le emergenze, previa verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale della specifica localizzazione di tale impianto.³

Vanno potenziate le "vie del mare" e in generale i servizi di linea (auspicabilmente anche con la promozione di taxi collettivi del mare per escursioni lungo il litorale della costiera) nel quadro di una riorganizzazione dell'intero sistema portuale che attribuisca con chiarezza ai singoli scali del Tirreno meridionale ruoli e funzioni nel rispetto di una gerarchia anche in connessione col sistema della mobilità terrestre.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla tutela idrogeologica e alla difesa dei suoli interessati, data la delicatezza delle aree costiere quali luoghi del complesso equilibrio dinamico terra-mare.

Va migliorato anche l'impatto visivo degli stabilimenti balneari, con la riorganizzazione delle attività commerciali, ricreative e di ristorazione della fascia a mare e la razionalizzazione del sistema dei servizi per la diportistica.

Anche in questo caso, la procedura costituita dall'Accordo di programma mediante Conferenza di servizi, motivata dall'evidente interesse pubblico degli interventi, è indispensabile data la complessità degli elementi progettuali, che prefigurano un sistema integrato e organico di azioni volto a dotare Amalfi di un'area portuale adeguata al rilievo turistico, culturale e paesistico della località.

Il ricorso all'Accordo di programma è necessario per l'incompatibilità del progetto di riqualificazione complessiva del porto e delle aree del fronte a mare con la normativa della ZT 1b del PUT, secondo la quale, ad esempio, gli inadeguati volumi sulla fascia demaniale dovrebbero essere esclusivamente sottoposti a manutenzione ordinaria, permanendo così nella loro inadeguatezza edilizia e funzionale anche in relazione al contesto. Mentre nessun intervento sarebbe possibile al fini della riorganizzazione e dell'adeguamento dei servizi di un polo di grande rilievo nel sistema della mobilità non solo locale ma dell'intero golfo di Salerno e di un'area di primo impatto dal mare per gli utenti di qualsiasi tipo e per i turisti.

I valloni e i sentieri rappresentano un patrimonio ambientale di grande valore paesistico e storico-culturale della costiera amalfitana. Il loro recupero e la loro valorizzazione può integrare la percorribilità pedonale del centro storico in un sistema unitario che consenta la fruizione integrata dell'ambiente naturale e di quello antropizzato a vantaggio del turismo escursionistico. La presenza dei corsi d'acqua nei valloni ha consentito nei secoli di sfruttarne l'energia mediante i mulini, ai quali era strettamente connessa la tradizionale lavorazione artigianale della carta. Sotto questo aspetto, grande rilevanza assume nel territorio amalfitano la valle del Canneto tra Amalfi e Scala, che si estende per circa 18.000 mq e che è parte del più vasto complesso comprendente: la valle del Dragone (6.000 mq) tra Atrani e Ravello; la valle del Reginna Minor (12.000 mq) tra Minori e Ravello; la valle del Reginna Maior (11.000 mq) tra Maiori e Tramonti; la valle del

³Per soddisfare le esigenze sintetizzate fu avviata una procedura concordata sulla base del progetto di Riqualificazione del waterfront e del porto turistico di Amalfi – Project financing ex art. 37 bis e seguenti Legge 109/94 e ss. mm. e ii.. La deliberazione della G.M. n. 121 del 26.6.2008, contenente il Documento conclusivo di sintesi, impegnava il Consorzio Promotore a rivedere il progetto preliminare, da sottoporre successivamente alla Conferenza di servizi.

Bonea (3.000 mq) tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, quest'ultima storico percorso dei monaci che dalla Badia raggiungevano la darsena di Fuenti.⁴

La tavola di piano che riporta il Sistema della mobilità mostra numerosi sentieri e la viabilità minore quale risorsa aggiuntiva per il godimento dei valori ambientali nelle aree del c.d. territorio aperto. Si tratta di un patrimonio da mantenere, migliorare e valorizzare, anche con l'attrezzaggio di piccoli punti di sosta, per far fronte alla crescente domanda del turismo sportivo.

⁴ A ciascuna di queste valli il Progetto Waterpower attribuisce destinazioni connesse all'entità delle preesistenze mediante il recupero e l'ideale destinazione d'uso dei volumi storici presenti con interventi coordinati alle scale tecnologica, architettonica, paesaggistica e urbanistica: la potenza dell'acqua (valle del Canneto); la cittadella dei musicisti (valle del Dragone); il borgo del Grand Tour (valle del Regina Minor); la via del gusto (valle del Regina Maior) ed il percorso dei monaci della Badia (valle del Bonea). Il protocollo Waterpower è nato da un'iniziativa spontanea della società locale e si è sviluppato sulla base del confronto e del continuo approfondimento durante cinque anni di incontri con i cittadini e le Istituzioni. Il *masterplan* coordina 35 progetti in 9 Comuni (Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Vietri sul Mare, Tramonti) per la riqualificazione ed il riuso a fini turistico-culturali degli opifici dismessi quali tessere architettoniche inserite nel mosaico paesaggistico di 5 valli fluviali per alcuni tratti ancora incontaminate.

Il progetto, presentato in anteprima con la mostra-installazione al Ravello Festival 2009, si propone di evitare la museificazione; affronta in modo sistematico, dal punto di vista programmatico, imprenditoriale ed architettonico, il recupero di circa 50.000 mq di superficie coperta (cartiere, ferriere, pastifici e mulini risalenti anche al XIII secolo), di molti ettari di antichi terrazzamenti con i muri a secco e di oltre 10 chilometri di canalizzazioni con cisterne, vasche, pozzi di caduta e macchine idrauliche che narrano secoli di sapiente utilizzo del "potere dell'acqua".

Il progetto è stato premiato alla prima edizione degli *Holcim Awards*: la giuria ne ha riconosciuto il contributo etico e la "lezione globale di fusione tra conservazione e innovazione" ed ha assegnato al team di progettisti il prestigioso riconoscimento mondiale dedicato allo sviluppo sostenibile.

3.1.3 Descrizione del settore “Attività antropiche”

Agricoltura

Per il tema agricoltura si fa riferimento alla relazione dello studio agronomico.

Popolazione, Industria e commercio, turismo

Per il tema popolazione, industria e commercio si fa riferimento alla relazione del PUC.

3.1.4 Descrizione del settore “Fattori di interferenza”

Rumore

Per il fattore di interferenza “Rumore” si riporta la normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| <p>Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99</p> <p><i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i></p> | <p>Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.</p> |
| <p>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89</p> <p><i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i></p> | <p>L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.</p> |
| <p>Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00</p> <p><i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i></p> | <p>L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente</p> |
| <p>Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02</p> <p><i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i></p> | <p>Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo. |
| <p>Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02</p> <p><i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i></p> | <p>La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.</p> |
| <p>Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</p> | <p>La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|

| | |
|--|---|
| <p>D.P.C.M. del 01/03/91</p> <p><i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i></p> | <p>Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.</p> |
| <p>Legge n. 447 del 26/10/95</p> <p><i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p> | <p>Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.</p> |
| <p>D.P.R. n. 496 del 11/12/97</p> <p><i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i></p> | <p>Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali</p> |
| <p>D.P.R. n. 459 del 18/11/98</p> <p><i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i></p> | <p>Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.</p> |
| <p>D.M. del 03/12/99</p> <p><i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i></p> | <p>Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.</p> |
| <p>D.P.R. n. 476 del 09/11/99</p> <p><i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i></p> | <p>Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico</p> |
| <p>D.M. del 13/04/00</p> <p><i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i></p> | <p>Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 262 del 04/09/02</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i></p> | <p>Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.</p> |
| <p>DPR n. 142 del 30/03/04</p> <p><i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i></p> | <p>Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i></p> | <p>Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.</p> |
| <p>Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i></p> <p><i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i></p> | <p>Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.</p> |

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95</p> <p><i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i></p> | <p>La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.</p> |
| <p>Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i></p> | <p>Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.</p> <p>A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.</p> |
| <p>DECRETO 13/02/06</p> <p><i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i></p> | <p>Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</p> |

L'inquinamento acustico provocato dalle attività umane (traffico, industrie, attività ricreative) costituisce uno dei principali problemi ambientali sul territorio regionale.

In Regione Campania l'inquinamento acustico è materia di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.

Con deliberazione n. 1537 del 24 aprile 2003 dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, sono state avviate le procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto richiesto dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.

Successivamente, nel settembre 2003, sono state pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica (D.G.R. n. 2436 del 01.08.2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15.09.2003) che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.

In esse è specificato che lo scopo della zonizzazione acustica, come strumento di governo del territorio, è quello di disciplinare e regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, rispettando la legislazione vigente in materia di gestione del rumore ambientale.

Ai comuni viene affidato la competenza di classificare obbligatoriamente i propri territori in classi di destinazione d'uso.

Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

Gli indicatori ambientali proposti da Arpac e ISPRA sono stati riportati nell'analisi del tema "Modelli insediativi".

Si rimanda al piano di zonizzazione acustica per la verifica delle compatibilità con le scelte di piano.

Energia

Per il fattore di interferenza "Energia" si riporta la normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

| | |
|---|--|
| <p>Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</p> | <p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p> <p>La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.</p> |
| <p>Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici</p> | <p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica degli edifici; l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. <p>Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti</p> | <p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p> |
| <p>Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading</p> | <p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro |

| | |
|--|--|
| | <p>nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.</p> |
| <p>Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione</p> | <p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p> |
| <p>Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia</p> | <p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p> |
| <p>Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</p> | <p>Obiettivi generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo. 5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la |

| | |
|--|--|
| | <p>possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none">• che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva• che comunichi le buone pratiche messe in atto• che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo• lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <p>a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio;</p> <p>b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione;</p> <p>c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento;</p> <p>d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete;</p> <p>e. Le diagnosi energetiche;</p> <p>f. La misurazione e fatturazione dei consumi.</p> |
|--|--|

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.

Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

| Obiettivi | Azioni | Obiettivo di riduzione (MtCO2) |
|---|--|--------------------------------|
| 1. Aumento di efficienza del sistema elettrico | Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico. | -20/23 |
| 2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti | Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate. | -18/21 |
| 3. Produzione di energia da fonti rinnovabili | Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico. | -18/20 |
| 4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario | <ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) | -24/29 |
| 5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici | Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti | -15/19 |
| 6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste | Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica | -0,7 |
| TOTALE | | -95/112 |

| | |
|--|---|
| <p>Delibera CIPE del 19/12/02, n.123</p> <p><i>"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"</i></p> | <p>Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.</p> |
| <p>Legge 10/91</p> <p><i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p> | <p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93</p> <p><i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p> | <p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici. |
| <p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660</p> <p><i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p> | <p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107</p> <p><i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p> | <p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p> |
| <p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p> | <p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di</p> |

| | |
|--|---|
| | governo. |
| <p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p> | <p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p> |
| <p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999</p> <p><i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia"</i></p> | <p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile,</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i></p> | <p>mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p> |
| <p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164</p> <p><i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p> | <p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <p>i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p> |
| <p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i></p> | <p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura. |

| | |
|--|---|
| <p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002</p> <p><i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p> | <p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p> |
| <p>Legge 120/2002</p> <p><i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p> | <p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE.</p> <p>La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra.</p> <p>Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p> |
| <p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p> | <p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti).</p> <p>Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p> |
| <p>Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004</p> <p><i>"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."</i></p> | <p>Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001.</p> <p>Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).</p> <p>Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria</p> |

nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:

intervenire direttamente o tramite società controllate,

acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

| Anno | Obiettivi nazionali | |
|------|------------------------------------|-------|
| | Distribuzione di energia elettrica | |
| | [Mtep] | [GWh] |
| 2005 | 0,10 | 455 |
| 2006 | 0,20 | 910 |
| 2007 | 0,40 | 1.820 |
| 2008 | 0,80 | 3.640 |
| 2009 | 1,60 | 7.280 |

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

| Anno | Obiettivi nazionali | |
|------|-------------------------------|-------|
| | Distribuzione di gas naturale | |
| | [Mtep] | [Mmc] |
| 2005 | 0,10 | 122 |
| 2006 | 0,20 | 244 |
| 2007 | 0,40 | 488 |
| 2008 | 0,70 | 854 |
| 2009 | 1,30 | 1.585 |

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.

| | |
|--|--|
| <p>Decreto legge 12 novembre 2004, n.273</p> <p><i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i></p> | <p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p> |
| <p>Legge 239/04</p> <p><i>"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"</i></p> | <p>La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001); • il completamento della liberalizzazione dei mercati; • l'incremento dell'efficienza del mercato interno; • una maggiore diversificazione delle fonti energetiche. <p>Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.</p> <p>Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.</p> <p>È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle condizioni di concorrenza ; • l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa; • l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti; • ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono; • l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale; • l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; • l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche; • la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico; • procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture; • la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio. <p>In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo; • sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche; • è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale; • le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la |

| | |
|--|---|
| | <p>concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;</p> <ul style="list-style-type: none">• si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;• l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;• dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;• hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;• il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004;• i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh;• gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Legge n.316 del 30/12/2004</p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i></p> | <p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p> |
| <p>Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</p> | <p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p> |
| <p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p> | <p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. |

| | |
|--|---|
| | <p>Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>• verifiche di rendimento:</p> <p>almeno una volta all'anno se ≥ 35 kW;</p> <p>almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW.</p> <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p> |
| <p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005</p> <p><i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p> | <p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005</p> <p><i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p> | <p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)</p> <p>Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO2. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)</p> <p>Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta.</p> <p>Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p> |
| <p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2</p> <p><i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p> | <p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311</p> <p><i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p> | <p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari. |

| | |
|---|--|
| <p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p> | <p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p> |
| <p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p> | <p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di:</p> <p>motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p> |
| <p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p> | <p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p> |
| <p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007</p> | <p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p> | <p>tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p> <p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p> <p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p> <p>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;</p> <p>offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;</p> <p>offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.</p> <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p> |
| <p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p> | <p>Spese ammesse</p> <p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p> |

I processi energetici rappresentano attività a forte impatto ambientale contribuendo in modo significativo all'inquinamento nei vari comparti quali acqua, aria e suolo.

Dal momento che l'energia si può considerare come una tematica trasversale rispetto a tutte le problematiche ambientali, gli interventi operati nel settore energetico possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia a livello locale che globale.

In particolare, la produzione ed il consumo di energia comportano problemi ambientali complessi legati all'uso del suolo per l'installazione delle centrali termoelettriche, alle reti di trasporto di combustibili e di distribuzione dell'energia prodotta, al consumo di risorse naturali fossili ed alle emissioni in atmosfera durante la trasformazione dell'energia primaria in energia utilizzabile.

Generalmente l'attenzione viene focalizzata soprattutto sulle problematiche energetiche connesse alle emissioni in atmosfera dei cosiddetti "gas serra", responsabili delle alterazioni climatiche sulla terra, oltre che di altre sostanze considerate inquinanti per l'ambiente e nocive per l'essere umano.

Dalla lettura dell'ultimo rapporto "Climate Change 2007" dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si rileva l'incremento sia del livello di anidride carbonica atmosferica, passato negli ultimi 200 anni circa da 280 a 380 ppm - con un incremento di oltre 35% -, sia dell'incidenza del fattore antropico sull'innalzamento della concentrazione di gas serra in atmosfera, stimata al 90%.

Tutto ciò viene amplificato dalla crescita della popolazione del nostro pianeta e dal bisogno di migliorare gli standard di vita della popolazione nei Paesi emergenti, che determinano un forte incremento della domanda di energia.

Per quel che riguarda il trend negli anni della produzione di energia elettrica si può ipotizzare che il trend comunale sia paragonabile allo stesso andamento qualitativo della provincia di Salerno, che consiste nella sostanziale costanza della potenza installata idroelettrica e termoelettrica ed un aumento della potenza installata eolica e fotovoltaica. A livello quantitativo si ha che per quel che riguarda gli impianti eolici si è avuta un incremento a livello regionale della potenza installata dal 1997 al 2007 del 2953% (si è passati da 17 MW del 1997 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 50,2 MW/anno, mentre dal 2000 al 2007 del 154% (si è passati da 204 MW del 2000 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 45 MW/anno.

A livello provinciale si è avuta, invece, un incremento della potenza installata dal 1997 al 2007 del 1940% (si è passati da 1 MW del 1997 a 20,4 MW), pari ad un incremento di 1,94 MW/anno.

In sintesi, l'energia annua generata sul territorio provinciale nell'ultimo periodo, ammonta a 279,7 Gwh, suddivisa in:

- produzione idroelettrica, pari a 205,9 GWh;
- produzione termoelettrica, pari a 40,4 GWh;
- produzione eolica, pari a 32,9 GWh;
- produzione fotovoltaica, pari a 5,7 GWh.

I consumi di energia elettrica in provincia di Salerno hanno registrato un costante aumento negli ultimi anni.

In particolare gli incrementi più significativi negli anni si registrano nel settore terziario, in agricoltura e nel settore industriale, mentre restano abbastanza costanti i consumi elettrici domestici.

L'industria costituisce comunque di fatto il principale consumatore di energia elettrica.

Analizzando i dati relativi alla produzione e ai consumi finali, emerge il seguente bilancio dell'energia elettrica per la Provincia di Salerno.

Il bilancio dell'energia elettrica rivela la dipendenza per il 92,3% del territorio provinciale dalle rimanenti province campane o regioni confinanti.

Dall'analisi dei consumi globali provinciali di energia elettrica si evince quanto segue:

- i consumi complessivi di energia elettrica nella provincia sono stati negli anni 2005 e 2006 rispettivamente pari a 3.410 e 3.547 GWh;
- i consumi di energia elettrica nella provincia, prendendo come base di riferimento l'anno 1980 (1.322,50 GWh), hanno subito un incremento del 115% nel 2000 (2.837,40 GWh) e del 168% nel 2006 (3.547,30 GWh);
- il settore più energivoro è l'industria con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 di 1.382 GWh, seguito dal residenziale con un consumo di 1.047,6 GWh e, infine, terziario con un consumo nell'anno 2006 di 1.028,8 GWh;
- il settore meno energivoro è l'agricoltura con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 pari a 88,9 GWh seguito dall'illuminazione pubblica con un consumo nell'anno 2006 di 127,9 GWh;
- il consumo medio procapite (kWh/anno*persona) per usi domestici, prendendo come base di riferimento l'anno 1981 (550 kWh/anno procapite), ha subito un incremento del 55% nel 1991 (855 kWh/anno procapite), un incremento del 58% nel 2001 (870 kWh/anno procapite), per giungere a 961 kWh/anno procapite nel 2006, facendo registrare il 75% di incremento rispetto al 1981.

Analizzando poi il bilancio energetico complessivo in TEP, si osserva che i consumi complessivi provinciali nel 2004, 2005 e 2006 sono stati rispettivamente pari a 1366,6 kTep, 1374,0 kTep e 1351,6 kTep.

Nell'anno 2006 a fronte di detti consumi, si è registrata una produzione su territorio provinciale da fonte rinnovabile pari a circa 20,5 kTep. La Provincia di Salerno incide, pertanto, sul deficit regionale per 1331,1 kT.

Rifiuti

In tema di rifiuti si propone di seguito la normativa di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|---|
| Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati | Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo. |
| Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi | Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe. |

| | |
|--|---|
| <p>Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi</p> | <p>Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.</p> |
| <p>Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)</p> | <p>Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.</p> |
| <p>Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti</p> | <p>La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero.</p> <p>E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti. |
| <p>Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso</p> | <p>La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.</p> |
| <p>Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico</p> | <p>La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.</p> |
| <p>Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti</p> | <p>La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.</p> |
| <p>Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p> | <p>La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</p> | <p>La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse</p> |
| <p>Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti</p> | <p>La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale ai fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: <ol style="list-style-type: none"> i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia. |
| <p>Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE</p> | <p>La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".</p> |
| <p>Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE</p> | <p>La direttiva stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. <p>Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.</p> |

NORMATIVA NAZIONALE:

| Atto normativo | Obiettivi |
|---|--|
| <p>Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22</p> <p><i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i></p> | <p>Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti |

| | |
|--|---|
| | <p>3. Smaltimento dei rifiuti</p> <p>Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.</p> |
| <p>D.M. 5 febbraio 1998</p> | <p>Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).</p> <p>Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro</p> |
| <p>Decreto 25 ottobre 1999, n. 471</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i></p> | <p>Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. <p>Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.</p> |
| <p>Decreto 25 febbraio 2000, n. 124</p> <p><i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i></p> | <p>Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;</p> <p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.</p> <p>Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi</p> |
| <p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468</p> <p><i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i></p> | <p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari. |
| <p>Decreto Interministeriale recante <i>"Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE"</i>:</p> <p><i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i></p> | <p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p> |
| <p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i></p> | <p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori. |

| | |
|--|---|
| <p>Decreto Legislativo 36/2003</p> <p><i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i></p> | <p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica;</p> <p>l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; • l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97. |
| <p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i></p> | <p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i></p> | <p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p> |
| <p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194</p> <p><i>Ministero delle Attività Produttive.</i></p> <p><i>Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i></p> | <p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992. |
| <p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i></p> | <p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, |

| | |
|---|--|
| | <p>nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i></p> | <p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p> |
| <p>Decreto 3 agosto 2005</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i></p> | <p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149</p> <p><i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i></p> | <p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152</p> <p><i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i></p> | <p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.</p> |
| <p>Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284</p> <p><i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo</i></p> | <p>Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</p> | |
| <p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i></p> | <p>Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009 c) 60% entro il 31 dicembre 2011 |

NORMATIVA REGIONALE:

| <p>Atto normativo</p> | <p>Obiettivi</p> |
|--|---|
| <p>L.R. n. 10 del 10/02/93, recante <i>"Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"</i></p> | <p>La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p> |
| <p>Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i></p> | <p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale precondizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento; c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge. <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <p>a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;</p> <p>b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;</p> <p>c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;</p> <p>d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;</p> <p>e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;</p> <p>f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);</p> <p>g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambito territoriale sovracomunali, riservati alla Regione.</p> |
| <p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p> | <p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p> |
| <p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p> | <p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p> |
| <p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006</p> <p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p> | <p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p> |
| <p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561</p> <p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i></p> | <p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p> |
| <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007</p> <p><i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i></p> | <p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.</p> |

Si è in attesa che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2016 i comuni della Regione Campania entrino a far parte delle ATO provinciali e si costituiscano in SAD al fine del riordino della gestione dei rifiuti.

3.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

Le aree interessate significativamente dal PUC risultano essere sul territorio di Amalfi le SIC IT8050051 – Valloni della Costiera Amalfitana, IT8030008 – Dorsale dei Monti Lattari e il Parco Regionale dei Monti Lattari che sono descritte assieme alle possibili interferenze con il PUC stesso all'interno della Valutazione di Incidenza. Per tutte le altre aree si fa riferimento nei vari capitoli del Rapporto Ambientale.

3.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE

Le schede di:

Coerenza tra Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Sorrentino Amalfitana e PUC (Allegato 03);

Coerenza tra PAI/Pericolosità da Frana e PUC (Allegato 04);

Coerenza tra PAI/Rischio Frana e PUC (Allegato 05);

Coerenza tra PAI/Rischio da colata e PUC (Allegato 06);

Coerenza tra SIC e PUC (Allegato 07);

Coerenza tra Parco dei Monti Lattari e PUC (Allegato 08);

Sono stati concepiti per verificare le possibili incoerenze tra gli ambiti di PUC così come configurati dallo strutturale di piano e le caratteristiche ambientali più rilevanti del territorio comunale di Amalfi. Da questa operazione di overlay mapping risulta che sostanzialmente le previsioni di piano risultano essere coerenti con le caratteristiche ambientali.

4. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

Questo capitolo dovrà dare risposta alle disposizioni di cui al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc dovrà essere effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente, ⁵anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto dovrà essere utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registri i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano comunale. Gli impatti saranno qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che segue:

| Categoria | Definizione | Declinazione | Note |
|-------------------|---|--|---|
| Impatto netto | Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale. | positivo negativo incerto non significativo | La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi. |
| Durata | Valuta la presumibile durata dell'impatto. | duraturo temporaneo | La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato. |
| Diretto/indiretto | Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto. | diretto indiretto | |
| Criticità | Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti. | ! No | Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice. |

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto

Durata: D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.:= effetti non significativi

⁵ **Risorse ambientali primarie:** aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;
Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;
Attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;
Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.

| Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE EFFETTO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme) | risorse ambientali primarie | | | | infrastrutture | | attività antropiche | | | fattori di interferenza | | |
| | aria | risorse idriche | suolo e sottosuolo | ecosistemi e paesaggio | modelli insediativi | mobilità | agricoltura | industria e commercio | turismo | rumore | energia | rifiuti |
| Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano | P | P | NS | P | P | P | NS | NS | P | P | NS | P |
| Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzati | P | P | I | P | P | P | NS | P | P | P | P | NS |
| Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola | NS | NS | NS | I | P | I | NS | NS | NS | I | I | I |
| Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale | P | P | P | P | P | NS | NS | P | NS | I | I | I |
| Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati. | I | I | I | I | P | NS | NS | NS | P | I | I | I |

Tabella n. 44 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

| Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DURATA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme) | risorse ambientali primarie | | | | infrastrutture | | attività antropiche | | | fattori di interferenza | | |
| | aria | risorse idriche | suolo e sottosuolo | ecosistemi e paesaggio | modelli insediativi | mobilità | agricoltura | industria e commercio | turismo | rumore | energia | rifiuti |
| Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzati | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |

Tabella n. 45 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

| Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DIRETTO/INDIRETTO | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme) | risorse ambientali primarie | | | | infrastrutture | | attività antropiche | | | fattori di interferenza | | |
| | aria | risorse idriche | suolo e sottosuolo | ecosistemi e paesaggio | modelli insediativi | mobilità | agricoltura | industria e commercio | turismo | rumore | energia | rifiuti |
| Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano | D | D | D | D | D | D | I | I | D | D | D | D |
| Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato | D | D | D | D | D | D | I | I | D | D | D | D |
| Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola | D | D | D | D | D | D | I | D | D | D | D | D |
| Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale | D | I | D | D | I | I | D | D | D | D | D | D |
| Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |

Tabella n. 46 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

| Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE CRITICITÀ | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|---------|
| Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme) | risorse ambientali primarie | | | | infrastrutture | | attività antropiche | | | fattori di interferenza | | |
| | aria | risorse idriche | suolo e sottosuolo | ecosistemi e paesaggio | modelli insediativi | mobilità | agricoltura | industria e commercio | turismo | rumore | energia | rifiuti |
| Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Scongurare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |

Tabella n. 47 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

5. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure di mitigazione previste, lì dove riscontrati possibili impatti negativi sull'ambiente, sono state descritte all'interno delle norme stesse di piano e particolarizzate all'interno della VAS, della VI e degli studi specialistici (Studio Geologico e Zonizzazione Acustica).

6. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

6.1 LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

Il PUC di Amalfi costituisce il nuovo strumento di governo del territorio comunale e, rispetto alla “alternativa 0” rappresentata dal PdF, si arricchisce di tutti i valori di sostenibilità ambientale dettati dai piani e programmi sovraordinati. Si rinvia alla relazione di piano la descrizione degli interventi.

Il Programma di Fabbricazione è stato approvato con DPGRC n. 11 del 12.1.1979. Il P. di F. ed è uno strumento soppresso e comunque del tutto inadeguato, ormai – sia, in generale, per la limitatezza dei suoi contenuti, sia, nel caso specifico, per l’oggettiva vetustà -, ai mutati scenari e alle esigenze della moderna pianificazione alla luce delle più recenti acquisizioni disciplinari.

Al Regolamento Edilizio sono allegate le Norme di attuazione del P. di F.. Le Norme, però, descrivono una zonizzazione del territorio comunale che non corrisponde a quella dell’unica tavola grafica disponibile dello strumento, la quale riporta sotto il titolo “Programma di Fabbricazione” la dicitura “Modifiche e integrazioni”. Le differenze sono le seguenti: la tavola di zonizzazione riporta le seguenti dieci zone: Zona di interesse ambientale e paesaggistico; Centro storico; Zona H – Sistemazione porto e lungomare; Zona H1 – Attrezzature e servizi di interesse collettivo. Recupero spazi e volumi esistenti; Frazione Vettica – Poli impianti produttivi – Ingresso Pogerola – Centri di quartiere. Attrezzature e servizi di interesse collettivo; Zona C – Edilizia economica e popolare 167; Nuclei abitati – Incremento volumetrico 15%; Zona sportiva; Edilizia scolastica; Area cimiteriale.

La legenda che precede le Norme allegate al Regolamento Edilizio riporta le seguenti zone: Centro storico; Zona costiera di rilevante interesse paesistico; Nuovo centro urbano; Zona di nuova urbanizzazione; Standards urbanistici; Zona residenziale e turistica; Zona di conservazione naturale; Zona agricola.

In mancanza di altri documenti, e soprattutto della tavola grafica riportante la zonizzazione allegata alle Norme di attuazione, le uniche considerazioni possibili sullo stato di attuazione del P. di F. sono quelle relative alla zonizzazione disponibile. Ma tali considerazioni non possono estendersi agli aspetti del dimensionamento, in quanto la mancanza della Relazione illustrativa non consente valutazioni in termini quantitativi (N. di alloggi e di servizi pubblici e privati realizzati rispetto alle quantità di piano).

Dalla sovrapposizione con la cartografia aggiornata risulta:

- un leggero incremento della diffusione edilizia nella più estesa delle zone del P. di F., quella “di interesse ambientale e paesaggistico”,
- la sostanziale conservazione dell’edificato storico, a meno degli esiti di puntuali verifiche di nuovi volumi, incrementi volumetrici e superfetazioni, assai difficili per l’impossibilità di documentare dettagliatamente lo stato dei luoghi all’epoca della redazione del P. di F.;
- per la Zona H – “Sistemazione porto e lungomare”, comprendente il tratto di fascia costiera a sud del centro storico e quello ad ovest fino all’attacco del molo di sopraflutto con le prime pendici a monte della SS 163 – dove sorge l’albergo Cappuccini -, gli interventi di riqualificazione restano necessari. Per l’albergo Cappuccini sono finalmente in corso lavori di adeguamento agli standard corrispondenti ad

una struttura ricettiva di alto livello, compatibili col valore storico architettonico del complesso; il porto resta invece inadeguato; il problema di fondo della zona a mare resta quello dell'agibilità: la sua promozione dipende strettamente dalla complessiva riorganizzazione del traffico e dalla pedonalizzazione del centro storico;

- per la Zona H1, il recupero di spazi e la realizzazione di servizi di interesse collettivo nella Valle dei Mulini va completato;
- ugualmente disattesa è stata la previsione degli interventi di attrezzaggio e di potenziamento delle attività produttive a Vettica;
- l'edilizia economica e popolare a Pogerola è stata realizzata; ma l'intervento richiede già una riqualificazione ed eventualmente il completamento;
- non sono stati realizzati gli impianti sportivi a monte della località Casa Lucibello e nella parte nord orientale della Valle dei Mulini (Bosco Grande) al confine col territorio di Scala.

All'attuazione del P. di F. è legato il PEEP di Pogerola., solo parzialmente realizzato, nel quale resta incompleto un complesso edilizio di cooperativa interessato da una singolare vicenda.

La struttura abbandonata rappresenta un detrattore ambientale incompatibile con i pregi ambientali della costiera e in particolare di Amalfi. L'Amministrazione comunale si è espressa favorevolmente sul recupero con numerosi provvedimenti adottati tra il 1996 e il 2008 e, da ultimo, con la già riportata delibera di G.M. contenente gli indirizzi da porre a base del PUC (n. 154 del 18.9.2009).

La complessa situazione dovuta alla contraddizione tra il PUT – che cita il PEEP nelle relazioni ma non lo riporta graficamente in quanto elaborato su una cartografia precedente al 1977 e non aggiornata al momento dell'approvazione della L.R. n. 35/1987 – e il PEEP, al procedimento penale che ha comportato il sequestro delle opere, alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza del sito per la presenza di rischio di frana molto elevato evidenziato per Pogerola dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, rende necessaria una decisione che non può essere guidata dal PUC⁶.

⁶ Il PEEP, redatto nel 1974, comprendeva originariamente tre ambiti. Nell'esaminare il Programma di fabbricazione, la Regione prescrisse la concentrazione dell'edilizia economica e popolare nell'unico ambito di Pogerola; in tal modo il PEEP fu adottato nel 1977 e fu recepito nel P. di f. approvato con DPGRC n. 11 del 12.1.1979. Il PEEP fu definitivamente approvato con DPGRC n. 3818 del 30.6.1979. L'insediamento comprendeva cinque lotti, dei quali quattro assegnati a cooperative e uno all'IACP di Salerno. Per motivi tecnici, dovuti agli scostamenti tra il rilievo aerofotogrammetrico e le mappe catastali, si rivelò problematico il tracciamento dei fabbricati e delle strade interne ai lotti. Nel 1986 fu elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale una "variante tipologica" di adeguamento, che riposizionava gli edifici e rendeva possibile la strada di accesso ad alcuni fabbricati di cooperativa.

I lavori di uno dei complessi edilizi, quello della cooperativa Nuova Amalfi, assegnataria del lotto B con concessione edilizia n. 1 del 4.2.1983 e successive varianti, l'unico ancora in costruzione, furono sospesi nel luglio 1990 da un provvedimento giudiziario che assumeva la difformità dal PEEP originario. In realtà la difformità attribuita al complesso era comune a tutti gli altri: la variante era stata adottata proprio per ovviare alla generale discordanza tra stato dei luoghi e piano particolareggiato; così come tutti gli edifici compresi nel PEEP sono conformi alle concessioni rilasciate. Al momento della sospensione, dell'intero complesso a terrazze risultavano eseguiti: la struttura e i compagni del corpo di fabbrica n. 1 (su due livelli); la struttura dei corpi di fabbrica nn. 2 e 3; le fondazioni del primo impalcato dei corpi di fabbrica nn. 4 e 5, l'inizio degli scavi di sbancamento e le palificazioni trivellate per il piano di posa delle fondazioni dei corpi di fabbrica nn. 6, 7 e 8. Sono attualmente realizzati soltanto 123 dei 248 alloggi complessivamente previsti nel PEEP (compreso l'intervento IACP).

A seguito della dichiarata illegittimità dell'edificio già posto sotto sequestro, è stata disposta in via giudiziaria la sua demolizione, cui ha fatto seguito l'ordinanza di demolizione del Comune, poi sospesa dal TAR sez. di Salerno.

Di seguito si riportano le tabelle che mettono in evidenza, a parità di superficie pianificata, le differenze metodologiche e di approfondimento tra PUC e PdF. Allegata alla Valutazione Ambientale Strategica vi è anche la tavola di sovrapposizione tra le due tipologie di strumento di governo del territorio (Allegato 02).

| AMBITI | Ha totali | % |
|--|---------------|-------|
| PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE | | |
| Centro storico | 18,31 | 3,25 |
| Nuclei abitati- Incremento volumetrico del 15% | 7,05 | 1,25 |
| Zona C - Edilizia economica e popolare 167 | 6,14 | 1,09 |
| Zona Sportiva | 1,96 | 0,35 |
| Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo | 13,24 | 2,35 |
| Zona H - Sistemazione porto e lungomare | 7,89 | 1,40 |
| Area Cimiteriale | 1,11 | 0,20 |
| Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola | 13,60 | 2,42 |
| Edilizia Scolastica | 1,51 | 0,27 |
| Zone di interesse ambientale e paesaggistico | 492,28 | 87,42 |
| Totale Superficie | 563,09 | |

Tabella n. 48 – Aree investite dal Programma di Fabbricazione

| AMBITI | Ha totali | % |
|--|---------------|--------------|
| PUC_2014- ELABORATI DI PROGETTO | | |
| A 2.1 (Nucleo Storico di Amalfi) | 12,73 | 2,30 |
| A 2.1 (Nucleo Storico di Amalfi_Riqualificazione Ambientale) | 3,44 | 0,62 |
| A 2.2 (Nucleo Storico di Pogerola) | 3,62 | 0,65 |
| A 2.2 (Nucleo Storico di Pogerola_Riqualificazione Ambientale) | 1,78 | 0,32 |
| A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT) | 10,38 | 1,87 |
| Totale Zona A | 31,95 | 5,76 |
| B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT) | 1,03 | 0,19 |
| B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT) | 3,79 | 0,68 |
| B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT) | 3,60 | 0,65 |
| B3p (PEEP di Pogerola) | 2,22 | 0,40 |
| B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT) | 1,49 | 0,27 |
| Totale Zona B | 12,13 | 2,19 |
| D3 (Insediamenti per il terziario e artigianato) | 0,580 | 0,105 |
| Totale Zona D | 0,58 | 0,10 |
| E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT) | 171,31 | 30,89 |
| E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT) | 204,22 | 36,83 |
| E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT) | 35,44 | 6,39 |
| E2 (Fascia costiera naturale nella ZT 2 del PUT) | 0,360 | 0,06 |
| E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT) | 68,71 | 12,39 |
| E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT) | 7,56 | 1,36 |
| Totale Zona E | 487,60 | 87,93 |
| G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT) | 1,03 | 0,19 |
| G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT) | 0,87 | 0,16 |
| G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT) | 0,66 | 0,12 |
| Totale Zona G | 2,56 | 0,46 |
| F1 b (Area Portuale) | 2,54 | 0,46 |
| F2 (Uffici Comunali) | 0,19 | 0,03 |
| F3 | 0,42 | 0,08 |
| Fc (Cimitero) | 0,45 | 0,08 |
| Fc 1 (Ampliamento Cimitero) | 0,00 | 0,00 |
| Fi (Isola Ecologica) | 0,08 | 0,01 |
| Totale Zona F | 3,68 | 0,66 |
| Verde Pubblico | 11,12 | 2,01 |
| Zona Sport | 0,000 | 0,00 |
| Parcheggi Esistenti | 0,470 | 0,08 |

| | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| Parcheggi di Progetto | 1,640 | 0,30 |
| Litorale Sabbioso | 1,846 | 0,33 |
| Immobili cambio destinazione uso | 0,930 | 0,17 |
| Superficie comunale | | 562,24 |

Tabella n. 49 – Aree investite dal Piano Urbanistico Comunale

| AMBITI | Ha | A2.1_Nucleo storico Amalfi | | A2.1_Nucleo storico Amalfi_RA | | A2.2_Nucleo storico Pogerola | | A2.2_Nucleo storico Pogerola_RA | | A3_Nuclei antichi nelle ZT3 del PUT | |
|--|--------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Centro storico | 18,31 | 11,41 | 62,32 | 2,73 | 14,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuclei abitati-Incremento volumetrico del 15% | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,09 | 43,8 | 1,02 | 14,47 | 0,67 | 9,50 |
| Zona C - Edilizia economica e popolare 167 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 1,14 | 0,22 | 3,58 |
| Zona Sportiva | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo | 13,24 | 1,03 | 7,78 | 0,48 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona H - Sistemazione porto e lungomare | 7,89 | 0,24 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Area Cimiteriale | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 10,51 |
| Edilizia Scolastica | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zone di interesse ambientale e paesaggistico | 492,28 | 0,041 | 0,01 | 0,23 | 0,05 | 0,52 | 0 | 0,69 | 0 | 8,06 | 1,64 |

Tabella n. 50 – Confronto tra il PUC e il PdF

| AMBITI | Ha | B1a_Tessuti saturi recenti nella ZT1a del PUT | | B1b_Tessuti saturi recenti nella ZT1b del PUT | | B3_Tessuti saturi recenti nella ZT3 del PUT | | B4_Tessuti saturi recenti nella ZT4 del PUT | | B3p_PEEP Pogerola | | D3_Insedimento terziario e artigianato | |
|--|--------|---|------|---|-------|---|-------|---|------|-------------------|-------|--|------|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Centro storico | 18,31 | 0 | 0 | 0,52 | 2,84 | 0 | 0 | 0,27 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuclei abitati-Incremento volumetrico del 15% | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona C - Edilizia economica e popolare 167 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 11,24 | 0 | 0 | 2,13 | 34,69 | 0 | 0 |
| Zona Sportiva | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo | 13,24 | 0 | 0 | 1,11 | 8,38 | 0 | 0 | 1,14 | 8,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona H - Sistemazione porto e lungomare | 7,89 | 0 | 0 | 1,31 | 16,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Area Cimiteriale | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola | 13,60 | 0 | 0 | 0,39 | 2,87 | 0,3 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,81 |
| Edilizia Scolastica | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zone di interesse ambientale e paesaggistico | 492,28 | 1,03 | 0,21 | 0,46 | 0,09 | 2,3 | 0,47 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0 | 0,47 | 0,10 |

Tabella n. 51 – Confronto tra il PUC e il PdF

| AMBITI | Ha | E13_Aree naturali di riserva nella ZT13 del PUT | | E1a_Aree naturali di riserva nella ZT1a del PUT | | E1b_Aree naturali di riserva nella ZT1b del PUT | | E2_Fascia costiera naturale nella ZT2 del PUT | | E3_Aree agricole nella ZT3 del PUT | | E4_Aree agricole nella ZT4 del PUT | |
|---|--------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| | | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Centro storico | 18,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuclei abitati- Incremento volumetrico del 15% | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 7,23 | 0 | 0 | 0,52 | 7,38 | 0 | 0 |
| Zona C - Edilizia economica e popolare 167 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 8,96 | 0 | 0 |
| Zona Sportiva | 1,96 | 0,52 | 26,53 | 1,44 | 73,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo | 13,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 25,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 37,92 |
| Zona H - Sistemazione porto e lungomare | 7,89 | 0 | 0 | 0,99 | 12,55 | 1,99 | 25,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Area Cimiteriale | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frazione Vettica- Poli impianti produttivi- Ingresso di Pogerola | 13,60 | 0 | 0 | 0,63 | 4,63 | 3,79 | 27,87 | 0 | 0 | 6,13 | 45,07 | 0 | 0 |
| Edilizia Scolastica | 1,61 | 0 | 0 | 0,19 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 17,39 | 1,09 | 67,70 |
| Zone di interesse ambientale e paesaggistico | 492,28 | 34,92 | 7,09 | 168,05 | 34,14 | 191,97 | 39,00 | 0,36 | 0,07 | 61,23 | 12,44 | 1,45 | 0,29 |

Tabella n. 52 – Confronto tra il PUC e il PdF

6.2 DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Si evidenziano difficoltà nel reperimento di dati sufficienti per poter definire lo stato attuale dell'ambiente per tutte le tematiche. Per una più approfondita analisi si rinvia al piano di monitoraggio così come previsto già in fase di scoping.

7. MISURE PER IL MONITORAGGIO

7.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

In coerenza con quanto detto la progettazione del sistema di monitoraggio, in fase di elaborazione del piano, ha richiesto l'organizzazione logica di una serie di attività:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio;
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire, se e quando necessario, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

Così come per il PTCP anche il monitoraggio del PUC si aprirà con una fase di "diagnosi", finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Ptcp differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La "diagnosi" sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano.

A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle relazioni periodiche di monitoraggio (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la "terapia", ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

7.2 GLI INDICATORI

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati. Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come realizzato, si presta non solo a monitorare nel tempo l'attuazione del PUC (ed i connessi impatti), ma rappresenta una vera e propria banca dati ambientale dell'intero territorio provinciale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche dell'Ente.

La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell'ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull'ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.⁷

⁷ L'Agencia Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello "Determinanti- Pressioni- Stato- Impatti-Risorse" (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente

E' su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: *"una architettura di rete con l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario"*.

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un "Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale", dove l'integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- **integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario:** una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione, interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;
- **integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli:** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- **integrazione tra il sistema europeo EIONet e il sistema nazionale:** la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;

quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale, pertanto si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,⁸ la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- *rilevanza*: aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.
- *accuratezza*: è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- *comparabilità nel tempo*: completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- *comparabilità nello spazio*: numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

| | Punteggio Qualità dell'informazione | Somma valori |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| ★★★ | ALTA | Da 4 a 6 |
| ★★ | MEDIA | Da 7 a 9 |
| ★ | BASSA | Da 10 a 12 |

⁸ Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.

Lo *stato*, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle *pressioni*, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da attività (*determinanti*) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (*impatti*) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, sono elaborate le *risposte*, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

| | |
|---|--|
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti |
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati |
|  | tutti gli altri casi |

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

- **Determinanti (D):** le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- **Pressioni (P):** le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- **Stato (S):** lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)
- **Impatti (I):** generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- **Risposte (R):** le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

| | Punteggio Qualità dell'informazione | Somma valori |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| *** | ALTA | Da 4 a 6 |
| ** | MEDIA | Da 7 a 9 |
| * | BASSA | Da 10 a 12 |

Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;
- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

| | |
|---|--|
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti |
|  | il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati |
|  | tutti gli altri casi |

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|-------------------|---------------------------------|-------|--|-------------------|-----------|------------|---|
| | | | | | S | T | |
| Ambiente e salute | Tasso di incidentalità stradale | S | Soddisfare la crescente domanda di informazioni in tema di incidentalità stradale, fenomeno che coinvolge aspetti economici e socio-democulturali. Gli incidenti stradali, ogni anno, sottopongono la nostra società a ingenti costi sociali e umani. A livello europeo la stima del solo costo sociale è del 2% del PIL dell'UE. Pertanto il monitoraggio del fenomeno supporta il pianificatore nelle scelte e interventi da attuare sul territorio nell'ottica di una sua gestione integrata. | ★★★ | I, R | 1997-2004 |  |
| | Infortuni da incidenti stradali | I | Monitorare il grado di sicurezza stradale e la sua evoluzione, fornendo in tal modo informazioni oggettive sull'entità dell'impatto diretto sulla salute e programmare di conseguenza le azioni da intraprendere sul territorio che integrino aspetti di natura ambientale, economica e sociale. | ★★★ | I, R | 1997-2004 |  |
| | Mortalità da incidenti stradali | I | Supportare le valutazioni dell'efficacia delle politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della sicurezza dei veicoli, dell'efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del traffico. | ★★★ | I, R | 1991-2004 |  |
| | Affollamento | D | Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti. | ★★ | I, R | 1991, 2001 |  |

SUOLO

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|--------------------------|---|-------|---|-------------------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Qualità dei suoli | Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari | S | Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche. | ★★ | R 11/20 | 2005 | ☹️ |
| | Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti) | S | Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata. | ★★★ | R | 1994, 1998, 2000, 2002 | ☹️ |
| | Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici | P | Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario. | ★★★ | I, R | 1967, 1992, 1995, 2000 | ☹️ |
| Contaminazione del suolo | Allevamenti ed effluenti zootecnici | P | Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico. | ★★★ | R | 1994, 1998, 2000, 2002 | ☹️ |
| | Aree usate per l'agricoltura intensiva | P | Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità. | ★★★ | R | 1995-2000 | - |
| | Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole | P | Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura. | ★★★ | R | 1995-2000 | ☹️ |
| Uso del territorio | Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea | P/S | Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente. | ★★★ | I, R | 1985-2005 | - |
| | Uso del suolo | S | Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali. | ★★★ | I, R | 1990-2000 | ☹️ |
| | Urbanizzazione e infrastrutture | P | Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo. | ★★★ | I, R | 1990-2000 | ☹️ |
| | Impermeabilizzazione del suolo | P | Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale. | ★★★ | I, R | 2000 | ☹️ |

ACQUA

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|------------------------------------|---|-------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Qualità dei corpi idrici | Macrodescrittori (75° percentile) | S | Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) | S | Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 18/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Indice Biotico Esteso (IBE) | S | Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) | S | Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua. | ★★★ | R 17/20 | 2000-2005 | ☹️ |
| | Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) | S | Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche. | ★★ | R 10/20 | 2000-2005 | - |
| Risorse idriche e usi sostenibili | Prelievo di acqua per uso potabile | P | Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque. | ★★★ | R 10/20 | 1993-1998 1999-2001 | ☹️ |
| | Portate | S | Determinazione dei deflussi. | ★★★ | Bacini idrografici nazionali 4/11 | 1921-1970 2002 | - |
| | Temperatura dell'aria | S | Valutazione andamento climatico. | ★★★ | R | 1960-2001 | - |
| | Precipitazioni | S | Determinazione afflussi meteorici. | ★★★ | R | 1960-2000 | - |
| Inquinamento delle risorse idriche | Medie dei nutrienti in chiusura di bacino | P | Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante. | ★★★ | B Bacini idrografici | 2000-2005 | ☹️ |
| | Carico organico potenziale | P | Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa. | ★ | R | 1990, 1996, 1999 | - |
| | Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane | R | Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. | ★★★ | R 18/20 | 2005 | 😊 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|------------|-----------|---|
| | Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane | R | Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. | ★★★ | R | 2005 |  |
| | Programmi misure corpi idrici ad uso potabile | R | Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile. | ★★★ | R 16/20 | 2000-2004 |  |

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|-------------------|---|-------|---|-------------------|-----------|------------------|---|
| | | | | | S | T | |
| Emissioni | Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale) | R | Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione). | ★★ | I | 2003 |  |
| Qualità dell'aria | Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria | R | Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici | ★★ | I, R | 2001, 2002, 2003 |  |

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|--------------------------------------|--|-------|--|-------------------|-----------|------|---|
| | | | | | S | T | |
| Biodiversità: tendenze e cambiamenti | Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette | S/R | Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> . | ★★★ | I | 2003 | - |
| | Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC) | S/R | Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione. | ★★★ | I, R | 2006 |  |
| | Stato di conservazione dei SIC/pSIC | S | Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani. | ★★ | I, R | 2006 |  |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----|---|-----|---------|-----------|---|
| Zone Protette | Zone di Protezione Speciale (ZPS) | R | Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche. | ★★★ | I, R | 2006 | 😊 |
| | Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC) | R | Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche. | ★★★ | I, R | 2006 | 😊 |
| | Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette | P | Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica. | ★★★ | I, R | 2005 | — |
| Zone Umide | Zone umide di importanza internazionale | S/R | Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di <i>habitat</i> . | ★★★ | I, R | 1976-2005 | 😐 |
| | Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale | P | Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale. | ★★★ | I, R | 2006 | 😞 |
| Foreste | Superficie forestale: stato e variazioni | S | Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo. | ★★★ | I, R | 1948-2004 | 😊 |
| | Entità degli incendi boschivi | I | Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo. | ★★★ | I, R | 1970-2005 | 😞 |
| | Carbonio fissato dalle foreste italiane | S | Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. | ★★★ | I | 1990-2005 | 😊 |
| Paesaggio | Ambiti paesaggistici tutelati | R | Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004. | ★★★ | I, R, P | 2005 | 😐 |

RIFIUTI

| Tema | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità | Copertura | Stato e |
|------|-----------------|-------|----------|---------|-----------|---------|
|------|-----------------|-------|----------|---------|-----------|---------|

| SINAn et | | | | Informaz. | S | T | Trend |
|------------------------|---|-----|---|-----------|------|-----------|---|
| Produzione dei rifiuti | Produzione di rifiuti totale e per unità di PIL | P | Misurare la quantità totale di rifiuti generati e la correlazione tra produzione dei rifiuti e sviluppo economico. | ★★★ | I, R | 1997-2003 |  |
| | Produzione di rifiuti urbani | P | Misurare la quantità totale di rifiuti generati. | ★★★ | I, R | 2003-2004 |  |
| | Produzione di rifiuti speciali | P | Misurare la quantità totale di rifiuti generati. | ★★ | I, R | 2003 |  |
| | Quantità di apparecchi contenenti PCB | P | Misurare la quantità di apparecchi contenenti PCB. | ★★ | I, R | 2003-2004 |  |
| Gestione dei rifiuti | Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato | R | Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.24 del D.Lgs. 22/97. | ★★★ | I, R | 1999-2004 |  |
| | Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e trattamento meccanico-biologico | P/R | Verificare l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero di materia dai rifiuti. | ★★★ | I | 1999-2004 |  |
| | Quantità di rifiuti speciali recuperati | P/R | Verificare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei rifiuti, sia di materia, sia di energia. | ★★ | I, R | 1997-2003 |  |
| | Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti | P/R | Verificare i progressi nell'avvicinamento all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della discarica come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo un'indicazione sull'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti. | ★★★ | I, R | 1997-2003 |  |
| | Numero di discariche | P | Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio nazionale. | ★★★ | I, R | 1997-2003 |  |
| | Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti | P/R | Valutare le quantità di rifiuti che vengono smaltiti in impianti di incenerimento. | ★★★ | I, R | 1997-2003 |  |
| | Numero di impianti di incenerimento | P | Verificare la disponibilità di impianti di termovalorizzazione a livello nazionale e regionale. | ★★★ | I, R | 1997-2004 |  |

AMBIENTE URBANO

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend | |
|---------------------------|---|--|--|---|-----------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | | S | T | | |
| Radiazioni ionizzanti | Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i> | S | Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione. | ★★★ | I, R | 1989-2005 | 😊 | |
| | Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale | R | Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali. | ★★★ | I, R | 1997-2005 | 😐 | |
| Radiazioni non ionizzanti | Campi elettromagnetici | Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale | D/P | Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF. | ★★ | R 11/20, R | 2003 | - |
| | | Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale | D/P | Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF. | ★★★ | I, R | 1991-2003 | 😐 |
| | | Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento | S/R | Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti. | ★★★ | R 13/20 R 12/20 | 1998-2003 | - |
| | | Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento | S/R | Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento. | ★ | R | 1996-2002 | 😐 |
| | | Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF | R | Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile). | ★★ | R 14/20 | 2004 | - |
| | | Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF | R | Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione). | ★★ | R 13/20 | 2004 | - |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|-----|------------------------------|------------|---|
| Radiazioni luminose | Osservatorio normativa regionale | R | Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01. | ★★ | R | 1988-2004 |  |
| | Brillanza relativa del cielo notturno | S | Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso. | ★★★ | I | 1971, 1998 |  |
| | Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile | I | Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno. | ★★★ | I, P | 1998 |  |
| Rumore | Traffico stradale | P | Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico. | ★★★ | I, R | 1990-2004 |  |
| | Popolazione esposta al rumore | S | Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate. | ★ | C 48/81 01 | 1996-2006 |  |
| | Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti | S | Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico. | ★★★ | R 19/20 | 2000-2003 |  |
| | Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale. | ★★ | R19/20 C 7692/81 01 | 2003 |  |
| | Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale. | ★★ | R 19/20 | 2003 |  |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|--------------------------|------|---|
| | Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico | R | Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento. | ★★ | R19/20 C 7628/8101 | 2003 | ☹ |
| | Osservatorio normativa regionale | R | Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95. | ★★★ | R | 2003 | ☺ |

RISCHIO NATURALE

| Tema SINAnet | Nome Indicatore | DPSIR | Finalità | Qualità Informaz. | Copertura | | Stato e Trend |
|-----------------------------|--|-------|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | S | T | |
| Rischio tettonico | Fagliazione superficiale (Faglie capaci) | S | Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale. | ★★ | I | 2003-2005 | - |
| | Eventi sismici | S | Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale. | ★★★ | I | 2004-2005 | - |
| | Classificazione sismica | R | Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche. | ★★★ | R | 2005 | ☺ |
| Rischio geologico-idraulico | Eventi alluvionali | I/P | Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi. | ★★ | I | 1951-2005 | - |
| | Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico | R | Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia. | ★★★ | I Bacini | Luglio 2006 | ☹ |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|-------------------------------|------|---|
| | Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia | S | Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale. | ★★★ | R 19/20 P96/10 3 | 2005 | - |
| | Comuni interessati da subsidenza | S | Fornire un quadro generale del fenomeno della subsidenza e del suo impatto sul territorio nazionale. | ★★ | C 643/810 1 | 2005 | - |